



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

4/2015

Luglio – Agosto

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Statuto del contribuente – Diritti e garanzie del contribuente – Avviso di accertamento – Notifica – Termine sospensivo di 60 giorni dal rilascio del pvc – Data di sottoscrizione dell’atto impositivo – Rilevanza – Data di notifica – Irrilevanza.

Cass., sez. VI civ. 28 maggio 2015, n. 11088.

Pag. 1

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Norma antielusiva – Abuso del diritto – Omesso preventivo contraddittorio – Abuso del diritto.

Corte Cost. 7 luglio 2015, n. 132.

“ 1

Accertamento – Monitoraggio fiscale (art. 13-*bis* DL 78/2009) – Applicabilità.

Cass., sez. pen. 7 luglio 2015, n. 28775.

“ 1

Accertamento – Abuso del diritto – Riduzione di capitale – Prestito obbligazionario sottoscritto dai soci – Valide ragioni economiche.

Cass., sez. trib. 15 luglio 2015, n. 14761.

“ 2

Accertamento – Comunicazione bonaria – Impugnabilità.

Cass., sez. trib. 28 luglio 2015, n. 15957.

“ 2

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“La stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti nel Decreto crescita e internazionalizzazione”, di **M. MATTIOLI** e **A. TRABUCCHI**.

“ 2

“Le nuove *black list* dopo gli accordi internazionali e la Legge di stabilità”, di **R. RIZZARDI**.

“ 3

“Modifiche antielusive alla Direttiva Madre Figlia”, di **L. ROSSI** e **G. FICAI**.

“ 3

“Il nuovo regime di deducibilità delle spese sostenute nei confronti di fornitori *black list*”, di **A. TRABUCCHI** e **G. MANGUSO**.

“ 4

Transfer pricing – Costituisce clausola antielusiva – Onere della prova – Spetta al contribuente provare congruità prezzi praticati.

Cass., sez. trib. 21 luglio 2015, n. 15298.

“ 4

ELUSIONE

“La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori”, di **M. BEGHIN**.

“ 5

VIOLAZIONI E SANZIONI

“Le criticità della nuova disciplina sul ravvedimento operoso”, di **L. LOVECCHIO**.

“ 6

Sanzioni – Cessione di azienda – Responsabilità solidale del cessionario – Successiva risoluzione del contratto di trasferimento d'azienda – Efficacia retroattiva in ordine alle obbligazioni relative all'anno di conclusione del trasferimento – Esclusione.

Cass., sez. VI 22 aprile 2015, n. 11972.

Pag. 6

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC

“Nuove CFC senza obbligo di interpello preventivo”, di **G. ALBANO** e **M. MARANI**. “ 6

“Normativa CFC: problemi applicativi vecchi e nuovi per la tassazione delle controllate estere”, di **L. GAIANI**. “ 7

“La disciplina delle CFC fra nuovi oneri e semplificazioni”, di **G. ROLLE**. “ 8

IRES

“Ai fini ACE per i conferimenti provenienti dall'estero si applica il *look through approach*” di **G. ALBANO** e **L. MIELE**. “ 9

“Libertà di stabilimento e normativa sul consolidato fiscale nazionale” di **G. ALBANO**. “ 10

“Il consolidato fiscale si adegua all'Europa”, di **S. TRETTEL**. “ 10

“La disciplina antielusiva in materia di ACE per i gruppi societari”, di **G.M. COMMITTERI** e **E. RIBACCHI**. “ 11

“Il nuovo regime di *branch exemption* per le stabili organizzazioni all'estero”, di **T. GASPARRI**. “ 12

“Stabili organizzazioni di soggetti non residenti, unicità soggettiva e autonomia del reddito”, di **T. GASPARRI**. “ 12

“Ridotti i casi di tassazione integrale degli utili rimpatriati da Paesi a fiscalità privilegiata”, di **G. SCIFONI**. “ 13

IRES – Dividendi percepiti da enti non commerciali – Trust opaco.
Ris. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 70/E. “ 14

IRES – Disciplina sul *transfer pricing* – Finanziamenti infragruppo infruttiferi – Inapplicabilità.
Cass., Sez. trib. 17 luglio 2015, n. 15005. “ 14

IRES – Operazioni straordinarie – Fusione – Disavanzo – Deducibilità.
Cass., sez. trib. 7 agosto 2015, n. 16598. “ 15

IRES – Costi relativi alle cd “spese di regia” riaddebitate da una holding alla sua controllata – Effettiva inerenza delle spese – Deducibilità.
Comm. Trib. reg. di Milano, 20 gennaio 2015, n. 123/36/15. “ 15

IRES – Operazioni con imprese *extra* UE domiciliate in paradisi fiscali – Convenzioni contro le doppie imposizioni – Rilevanza.
Comm. Trib. prov. di Milano, 24 luglio 2015, n. 6728/44/15. “ 15

REDDITI DI CAPITALE

- “I minibond quale strumento per il finanziamento delle PMI: profili civilistici e fiscali”
di **A. GERMANI e F. MARIOTTI.** Pag. 16
- “La residenza fiscale degli organismi di investimento collettivo”, di **L. ROSSI e A. PRIVITERA.** “ 16
- Redditi di capitale Contratto di *swap* con MTM indeterminato – Nullità.
Trib. se. VI di Milano, 16 giugno 2015, n. 7398. “ 17

RENDITE FINANZIARIE

- “Nel quadro RT le nuove aliquote su plusvalenze e altri redditi finanziari”, di **N. ARQUILLA.** “ 18
- “Imposizione dei proventi da obbligazioni estere percepiti senza l'intervento di intermediari”,
di **E. MIGNARRI.** “ 19

REDDITI DI IMPRESA

- “L'Agenzia nega la conversione delle DTA connesse ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento”, di **A. DE FRANCO.** “ 19
- “Chiarita la competenza della perdita su crediti in presenza di procedure concorsuali”,
di **G. FERRANTI.** “ 20
- “La Corte di Cassazione chiarisce il principio di inerenza per le transazioni *intercompany*”,
di **G. FERRANTI.** “ 21
- “Revisione della *exit tax*: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni”,
di **M. PIAZZA e G. D'ANGELO.** “ 22
- Redditi di impresa – Svalutazione crediti – Soglia massima deducibile.
Cass., sez. trib. 1 luglio 2015, n. 13458. “ 22

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- “*Jobs Act*: dubbi di costituzionalità sull'esenzione IRPEF delle somme corrisposte in sede conciliazione”, di **A. MAGLIARO e S. CENSI.** “ 23
- “Prodotti e servizi scontati per i dipendenti: offerta commerciale o potenziale *fringe benefit*?”
di **G. RENELLA.** “ 23
- “Il credito d'imposta per le imposte assolate all'estero: spunti di riflessione e profili operativi”,
di **G. TIZZANINI e S. BONAVIDACOLA.** “ 24

TRANSAZIONI FINANZIARIE FTT (Imposta sulle)

- “La nozione di operazione conclusa sul mercato regolamentato nell'applicazione della *Tobin tax*”,
di **I. SCAFATI.** “ 24

IVA

IVA – Detrazione – *Holding* gestorie – Rileva l’esercizio dell’attività economica.
Corte di Giust. 16 luglio 2015, n. cause n. C-108/14 e C-109/14.

Pag. 25

TRUST

Istituzione di *trust* – *Trust* liquidatorio – Causa concreta – Non riconoscibilità – Atto di dotazione – Nullità.

Trib. di Milano 21 gennaio 2015, n. 818.

“ 26

Istituzioni di *trust* – *Trust* autodichiarato e liquidatorio – Patrimonio del debitore – Variazione qualitativa – pregiudizio dei creditori – Revocatoria dell’atto dispositivo.

Trib. di Forlì, 5 febbraio 2015.

“ 26

Istituzione di *trust* – Trasferimento del bene al *trustee* – Tassazione – Imposta in misura fissa.

Comm. Trib. prov. di Lodi, 26 gennaio 2015, n. 19/02/15.

“ 26

Istituzione del *trust* – Trasferimento immobiliare – Proprietà particolare – Tassazione.

Comm. Trib. reg. di Napoli, 16 febbraio 2015.

“ 27

VARIE

“Fattispecie e disciplina dei *commercial paper* ” di **F. M. GIULIANI.**

“ 27

Bilancio – Relazione di revisione – Valenza probatoria non decisiva.

Cass., sez. trib. 26 giugno 2015, n. 13252.

“ 28

Provvedimenti emanati e/o pubblicati in G.U. dal 1 luglio al 31 agosto 2015

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito" (in GU del 30 luglio 2015, n. 175)

Il decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 91-94, L. 190/2014, stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito d'imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al D.Lgs. 509/1994 ed al D.Lgs. 103/1996, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005.

Per le Casse di previdenza, il credito è pari al 6% dei redditi di natura finanziaria assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive del 26%, mentre per i fondi pensione il credito è pari al 9% del risultato di gestione reinvestito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine.

Per i fondi pensione il credito è fruibile dal secondo anno successivo a quello di maturazione del risultato di gestione di riferimento. Per le Casse la base di calcolo è costituita dai redditi conseguiti nel 2015.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015: "Proroga del termine per l'attività di assistenza fiscale per l'anno 2015". (in GU del 6 luglio 2015, n. 154)

Legge 17 luglio 2015, n. 109: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (in GU del 20 luglio 2015, n. 166)

La Legge di conversione del DL 21 maggio 2015, n. 65 contenente disposizioni urgenti in merito alle pensioni, agli ammortizzatori sociali ed alle garanzie per il TFR in busta paga, è entrata in vigore il 21 luglio 2015.

Si conferma che il finanziamento per il TFR in busta paga e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta oltre che da ogni altro tributo o diritto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2015: "Differimento, per l'anno 2015, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modello 770/2015" (in GU 30 luglio 2015, n. 175)

Il decreto dispone che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno 2014 (Modello 770/2015) debba essere presentata in via telematica, direttamente o tramite i soggetti abilitati, entro il 21 settembre 2015.

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23" (in GU 18 agosto 2015, n. 190)

Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128: "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" (in GU 18 agosto 2015, n. 190).

Il decreto riguarda la disciplina dell'abuso del diritto, il raddoppio dei termini per violazioni penali e il regime di adempimento collaborativo.

Per ciò che riguarda l'abuso del diritto, si conferma che la disciplina ivi relativa sarà contenuta nel "nuovo" art. 10-bis, comma 13, della L. 212/2000, come inserito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 128/2015, attuativo della delega fiscale (L.23/2014), con contestuale abrogazione dell'art. 37-bis del DPR 600/73. Viene stabilito che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ma resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Viene fornita una definizione di condotta abusiva, intendendosi per tali le operazioni prive di sostanza economica e funzionali all'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale.

Sono prive di sostanza economica le operazioni che non producono effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Per vantaggi fiscali indebiti si debbono intendere i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

La relazione osserva che i vantaggi fiscali che si realizzano per effetto dell'operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa.

In pratica, l'indebito vantaggio fiscale, in assenza di sostanza economica, non determina necessariamente l'applicazione della norma sull'abuso.

Inoltre viene sancito che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali anche di ordine organizzativo o gestionale rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Relativamente alla decorrenza delle norme esse operano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Per le condotte poste in essere in data antecedente la nuova normativa opera a condizione che non sia già stato notificato l'accertamento.

Legge 6 agosto 2015, n. 132: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". (in S.O. n. 50 alla GU 20 agosto 2015, n. 192)

Risultano confermate le modifiche alla disciplina IRES e IRAP di svalutazioni e perdite su crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni.

In particolare, è previsto che le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, al netto delle rivalutazioni, e le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso sono integralmente deducibili nell'esercizio di imputazione a bilancio.

La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Sono tuttavia previste specifiche disposizioni di natura transitoria. In particolare, per il primo periodo di applicazione della nuova norma, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare. L'eccedenza rispetto a tale limite nonché le svalutazioni e le perdite relative ai medesimi crediti iscritte in bilancio fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136: "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87" (in GU 1 settembre 2015 n. 202)

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139: "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge" (in GU 4 settembre 2015 n.205)

I decreti legislativi n. 136 e n. 139 recepiscono la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni, che ha abrogato le precedenti direttive in materia di conti annuali e consolidati.

In particolare, il decreto legislativo n. 136 (cd. decreto intermediari) disciplina gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito di cui, rispettivamente, agli artt. 112-bis e 111 del TUB e per gli intermediari finanziari tenuti ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS limitatamente agli obblighi di consolidamento.

Il decreto legislativo n. 139 recepisce, invece, la direttiva 2013/34/UE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge, apportando modifiche e integrazioni al codice civile e al D.Lgs. 127/91 nonché al D.Lgs. 173/97 riguardante la redazione del bilancio delle imprese di assicurazione.

Le principali novità introdotte riguardano:

- i principi di redazione del bilancio;
- l'introduzione dell'obbligo del rendiconto finanziario;
- le modifiche agli schemi di bilancio previsti dal codice civile;
- i criteri di valutazione;
- il contenuto della nota integrativa;
- l'introduzione della categoria delle micro-imprese.

Le modifiche relative ai principi di redazione del bilancio riguardano l'art. 2423 c.c., nel quale è introdotto il nuovo comma 4 che consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora la

loro osservanza non abbia effetti rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, e l'art. 2423-*bis*, nel quale è introdotto il numero 1-*bis*) in base al quale la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, eliminando così dal numero 1) il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo.

Viene previsto inoltre l'obbligo di redazione (per le imprese di maggiori dimensioni) del rendiconto finanziario, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio e per quello precedente, contenente l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, i flussi finanziari dell'esercizio frutto dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Le modifiche apportate agli schemi di bilancio, con riferimento allo **stato patrimoniale** (artt. 2424 e 2424-*bis* c.c.), riguardano:

- l'eliminazione, dalle immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità;
- l'indicazione dei rapporti con imprese sorelle;
- l'iscrizione delle voci relative agli strumenti finanziari derivati;
- l'introduzione nel patrimonio netto di una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- la rilevazione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto;
- l'eliminazione dei conti d'ordine e degli aggi e disaggi di emissione.

Per quanto concerne il **conto economico** (art. 2425 c.c.), invece, le novità riguardano:

- l'indicazione dei rapporti con imprese sorelle;
- l'aggiunta di voci per i derivati;
- l'eliminazione dell'area straordinaria.

È stata eliminata l'informativa, attualmente presente nella nota integrativa, sulla composizione delle voci di natura straordinaria del conto economico e, in sostituzione, verranno richiesti dettagli circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (oltre ad informazioni dettagliate in merito ai rapporti economici e patrimoniali che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci).

Con riferimento ai **criteri di valutazione** viene introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, debiti e titoli; la possibilità di ammortizzare l'avviamento secondo la vita utile oppure, qualora non sia possibile determinarne la vita utile, entro un periodo massimo di dieci esercizi; la possibilità di ammortizzare i costi di sviluppo secondo la loro vita utile, altrimenti in cinque anni e, infine, la valutazione al *fair value* per gli strumenti derivati.

Per quanto riguarda la redazione della **nota integrativa**, viene previsto:

- che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi;
- al suo interno, quindi, non più nella relazione sulla gestione, vengano illustrati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

E' stata, inoltre, introdotta una nuova disciplina di bilancio per le micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.), esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario nonché – a determinate condizioni – della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Si considerano tali le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Per quanto concerne il "decreto intermediari", rivestono particolare interesse gli artt. 5 e 9. Nell'art. 5, mediante il combinato disposto con l'art. 43 del medesimo decreto, viene espressamente demandato alla Banca d'Italia il compito della successiva regolamentazione della materia relativa alla redazione dei bilanci tramite specifiche disposizioni, mentre l'art. 9, dando attuazione all'art. 38 della direttiva n. 86/635/CEE, consente che venga costituito in bilancio un "fondo per rischi bancari generali". L'intero capo III è dedicato agli intermediari IFRS e individua, all'art. 38, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato, mentre fissa il concetto di direzione unitarie nell'art. 39, le eventuali situazioni di esonero dalla redazione nell'art. 40 e il contenuto della relazione sulla gestione nell'art. 41.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016 ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio da quella data.

RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA

Osser 4 2015

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Statuto del contribuente – Diritti e garanzie del contribuente – Avviso di accertamento – Notifica – Termine sospensivo di 60 giorni dal rilascio del pvc – Data di sottoscrizione dell’atto impositivo – Rilevanza – Data di notifica – Irrilevanza.

Cass., sez. VI civ. 28 maggio 2015, n. 11088 ne Il fisco 25/2015, pag. 2491.

Ai fini del rispetto del termine sospensivo di sessanta giorni dal rilascio del pvc prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, per data di emanazione dell’atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, in definitiva, deve intendersi la data dell’atto medesimo, a prescindere da quella della sua notifica.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Accertamento – Norma antielusiva – Abuso del diritto – Omesso preventivo contraddittorio – Abuso del diritto.

Corte Cost. 7 luglio 2015, n. 132, nel sito web www.eutekne.it.

Viene dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità riguardante l’art. 37-*bis*, comma 4, DPR 600/73 nella parte in cui sanziona con la nullità l’avviso di accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio.

La sanzione viene ritenuta ragionevole alla luce del fatto che dal contraddittorio possono emergere elementi atti a dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate.

Corte di Cassazione

Accertamento – Monitoraggio fiscale (art. 13-*bis* DL 78/2009) – Applicabilità.

Cass. Sez. pen., 7 luglio 2015, n. 28775, nel sito web www.eutekne.it

Sempre che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla normativa che disciplina l’istituto (capienza, date, soggetti, collegamento fra scudo e reati commessi) alla luce del codice di diritto vigente, lo scudo fiscale *ter* di cui all’art. 13-*bis* DL 78/2009 può operare anche nell’ambito delle società di

capitali ma solo con riferimento ai soggetti che, all'interno delle società, possiedono i requisiti di diritto e di fatto per essere considerati appartenenti alla categoria del "dominus".

Accertamento – Abuso del diritto – Riduzione di capitale – Prestito obbligazionario sottoscritto dai soci – Valide ragioni economiche.

Cass., sez. trib. 15 luglio 2015, n. 14761, nel sito web www.eutekne.it.

Non costituisce elusione la sola scelta del contribuente di non eseguire l'opzione fiscalmente più onerosa.

Nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta e manchi il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito.

Accertamento – Comunicazione bonaria – Impugnabilità.

Cass., sez. trib. 28 luglio 2015, n. 15957, nel sito web www.eutekne.it.

Gli avvisi bonari emessi a seguito di controllo formale *ex art. 36-ter*, comma 4 del DPR 600/1973 sono atti autonomamente impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“La stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti nel Decreto crescita e internazionalizzazione” di M. MATTIOLI e A. TRABUCCHI, in Corr. Trib. 25/2015, pag. 1911.

Lo schema di decreto legislativo delegato in tema di crescita delle imprese e internazionalizzazione, tra gli altri, si occupa anche di rivisitare il regime di tassazione dei soggetti non residenti di cui agli articoli da 151 a 154 del TUIR.

L'approccio adottato dal Governo tende ad abbandonare il principio della forza attrattiva della stabile organizzazione - contrario, del resto, agli orientamenti OCSE - attraverso l'adozione del cd. *functionally separate entity approach* e, quindi, del principio del trattamento isolato dei redditi.

In base al nuovo art. 152 TUIR, il reddito della stabile organizzazione viene determinato con riferimento agli utili e alle perdite ad essa riferibili, quale risultante da apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

Pertanto, la stabile organizzazione è considerata provvista, in ambito tributario, di una propria rilevanza separata e indipendente rispetto alla casa-madre dalla quale promana.

Prevedendo che le stabili organizzazioni italiane debbano sempre redigere un apposito rendiconto economico e patrimoniale, consegue che si dovranno applicare regole fiscali coerenti con i principi contabili adottati, i quali a loro volta dovranno essere in linea con quelli dei soggetti italiani che presentino le medesime caratteristiche.

Poiché per l'individuazione del regime contabile la norma precisa che non va considerata l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dell'UE o diffusi tra il pubblico, si ritiene che una stabile organizzazione di una società estera quotata abbia la facoltà, ma non l'obbligo di redigere il rendiconto in base agli IAS/IFRS. Resta da chiarire, tuttavia, se casa-madre

e stabile organizzazione possano adottare regole contabili diverse e, soprattutto, in base a quali criteri la stabile organizzazione possa o debba scegliere tra due regimi contabili opzionali.

Altro aspetto qualificante del provvedimento è, come detto, quello dell'adozione del *functionally separate entity approach* che comporta l'attribuzione alla stabile organizzazione dei profitti che essa avrebbe conseguito *at arm's length*, ossia come un'impresa legalmente distinta e separata e comporta altresì, in conseguenza diretta di tale principio, l'applicazione dei principi di *transfer pricing* anche alle transazioni con la casa-madre.

Viene introdotta anche la disciplina del fondo di dotazione della stabile organizzazione che si considera determinato in conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Per quanto concerne le stabili organizzazioni di banche, l'OCSE con proprio Report del 2008 ha descritto tre diversi metodi alternativi di determinazione del capitale della stabile organizzazione: *capital allocation; thin capitalization; quasi thin capitalization*. In Italia, l'Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni di carattere generale sulla rilevanza fiscale del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni con risoluzione 30 marzo 2006, n. 44/E.

L'Agenzia, nell'intento di evitare un eccessivo indebitamento della stabile organizzazione verso la casa-madre (e il conseguente trasferimento di reddito a beneficio di quest'ultima sotto forma di interessi), ha dettato alcuni criteri per l'individuazione del capitale di dotazione, anche di tipo figurativo, allo scopo di renderlo congruo rispetto alla struttura patrimoniale e all'attività svolta dalla stabile.

I criteri di calcolo del fondo di dotazione è previsto che vengano individuati in uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

E' previsto, inoltre, che non siano dovute sanzioni in caso di accertamenti basati sulla valutazione della congruità fiscale del fondo di dotazione, se relativi a periodi d'imposta iniziati prima dell'emanazione dei citati provvedimenti. (AF)

“Le nuove *black list* dopo gli accordi internazionali e la Legge di stabilità” di R. RIZZARDI, in Corr. Trib. 25/2015, pag. 1927.

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) ha disposto che il fondamento dei due decreti ministeriali che individuano le “*black list*”, quello del 2001 che attiene alla disciplina CFC e quello del 2002 riguardante l'inededucibilità dei componenti negativi di reddito originati nei Paesi a fiscalità privilegiata, debba essere differenziato, con effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014. In particolare, per la disciplina CFC, viene prevista la variazione del livello minimo di tassazione dal 70% al 50% di quello applicato in Italia, mentre, per la disciplina della deducibilità dei componenti negativi di reddito, l'unico criterio di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata è dato dalla inadeguatezza dello scambio di informazioni. In attuazione di queste disposizioni di legge sono stati emanati due decreti ministeriali, il D.M. 30 marzo 2015 per la disciplina CFC e il D.M. 27 aprile 2015 per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. L'A. ritiene che i decreti del 2015 siano solo il primo passo verso ulteriori limitazioni nell'individuazione con decreto ministeriale degli Stati non collaborativi. (SG)

“Modifiche antielusive alla Direttiva Madre Figlia” di L. ROSSI e G. FICAI, in Corr. Trib. 22/2015, pag. 1699.

La Direttiva Madre Figlia (Direttiva 2011/96/UE del 30.11.2011) per eliminare la doppia imposizione sulle distribuzioni di utili tra società figlie e società madri che siano residenti in diversi Stati membri dell'Unione Europea, è stata modificata mediante l'introduzione nella stessa di una disposizione di contrasto alle strutture finanziarie ibride, cioè a quegli strumenti finanziari le cui remunerazioni sono considerate, allo stesso tempo, elementi di reddito deducibili dal reddito della figlia nel suo Stato membro di residenza e distribuzioni di utili esenti da imposizione nello Stato membro di residenza della madre, nonché di una norma antielusiva generale. La Direttiva 2014/86/UE, al fine di eliminare i fenomeni di doppia imposizione derivanti dalle strutture finanziarie ibride, da una parte ha limitato l'esenzione da imposizione nello Stato della madre degli

utili distribuiti dalla figlia nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e, dall'altra, ha introdotto l'obbligo, sempre in capo allo Stato della madre, di assoggettare tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia.

E' stata inserita nella Direttiva Madre Figlia anche una disposizione antiabuso generale, adottata con la Direttiva 2015/121, secondo cui *"gli Stati membri non applicano i benefici della Direttiva medesima a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della Direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti"*.

La disposizione rappresenta una misura *"de minimis"* che, in quanto tale, pur imponendo agli stati membri di prevedere che nei rispettivi ordinamenti interni sia garantito un livello minimo di contrasto alla frode, all'abuso o all'evasione fiscale, lascia comunque liberi gli stessi di adottare misure più severe. (SG)

"Il nuovo regime di deducibilità delle spese sostenute nei confronti di fornitori *black list*" di A. TRABUCCHI e G. MANGUSO, in Corr. Trib. 22/2015, pag. 1684.

Gli AA. esaminano lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, che prevede una radicale modifica del regime di deducibilità delle spese sostenute nei confronti di fornitori residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Si passa, infatti, da un regime in cui la deducibilità è subordinata alla condizione che il contribuente dimostri l'esistenza di almeno una delle due esimenti previste oggi dall'art. 110, comma 11, del TUIR, a un regime nel quale tali spese sono ammesse in deduzione in via automatica nei limiti del valore normale dei beni e servizi acquistati, senza cioè dover più dimostrare l'esistenza di alcuna esimente. La norma viene invece disapplicata quando ricorre l'esimente dell'interesse economico, con deduzione piena del costo anche per la parte superiore al predetto valore normale. Resta invece ferma la possibilità, prevista dal citato art. 110, comma 11, del TUIR, di disapplicare la previsione del comma 10 del medesimo articolo, dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico. Nel nuovo assetto, tuttavia, questa previsione assume una valenza particolare: anziché determinare la deduzione di un costo altrimenti indeducibile, essa consentirà alle imprese di procedere alla deduzione delle spese verso fornitori *black list* per la parte di queste che dovesse risultare eccedente il valore normale dei beni/servizi acquistati. In altri termini, le spese torneranno a essere fiscalmente riconosciute secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa e, dunque, senza il limite del valore normale e ponendo riferimento al corrispettivo pattuito. Lo schema di decreto legislativo abroga poi la cd. "prima esimente" dalla previsione di indeducibilità dei costi *"black list"*, cioè la dimostrazione che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva, circostanza che consente attualmente la deduzione delle spese verso fornitori *"black list"* in alternativa alla dimostrazione dell'effettivo interesse economico. Con tale modifica viene quindi tolta alle imprese l'ulteriore possibilità di dedurre dette spese; tuttavia, si ritiene che il legislatore abbia considerato la cd. "prima esimente" non sufficientemente idonea a perseguire la finalità della norma, che è quella di evitare sovrapproduzioni finalizzate alla creazione di attività non dichiarate all'estero. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

***Transfer pricing* – Costituisce clausola antielusiva – Onere della prova – Spetta al contribuente provare congruità prezzi praticati.**

Cass., sez. trib. 21 luglio 2015, n. 15298, nel sito web www.eutekne.it.

La disciplina sul *transfer pricing* costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all'interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l'applicazione di

prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori.

Non occorre provare la funzione elusiva, ma solo l'esistenza di transazioni tra imprese collegate; spetta invece al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi del DPR n. 917 del 1986, art. 9, comma 3.

ELUSIONE

Dottrina

“La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori” di M. BEGHIN, ne Il fisco 23/2015, pag. 2207.

L'A. evidenzia i profili di incertezza da un punto di vista sanzionatorio della clausola generale antielusiva (nuovo art. 10 *bis* della L.212/2000) inserita nel corpo delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente.

Si tratta di una clausola generale costruita in modo singolare: molto ampia nella parte superiore, riferibile a tutte le imposte, con l'unica deroga prevista per i tributi doganali; ampia anche nella parte inferiore, data la cancellazione dell'elenco delle operazioni sindacabili dal punto di vista elusivo, originariamente contenuta nel terzo comma dell'art. 37-*bis* DPR 600/73; ristretta al centro, con previsione tra gli elementi costitutivi, del difetto di sostanza economica e dell'essenzialità dei vantaggi fiscali indebiti.

La definizione della mancanza di sostanza economica, che non va confusa con l'assenza di ragioni economiche, dovrebbe essere rivista chiarendo meglio che la “sostanza” dell'operazione attiene al modo d'essere della forma giuridica prescelta, in assenza di valide ragioni economiche, rispetto all'obiettivo che il contribuente intendeva raggiungere.

Si tratta, insomma, di espressione dietro la quale si cela un giudizio di adeguatezza tra forma e sostanza insufficiente, da solo, a provare l'elusione o l'abuso.

Ed inoltre, così come formulata la disposizione impedisce che taluni vantaggi, anche se indebiti, possano essere contrastati dall'Amministrazione.

Più chiaramente ci saranno vantaggi indebiti di serie A non sindacabili da parte del Fisco – qualora tali vantaggi siano stati generati in un quadro operativo dotato di sostanza economica o qualora trattasi di vantaggi non essenziali o qualora, in difetto di sostanza economica dell'operazione, il contribuente dimostri di aver operato nel solco di ragioni economiche valide e non marginali – e vantaggi indebiti di serie B invece sindacabili – qualora si tratti di vantaggi essenziali, o generati in un contesto di sostanza economica o generati in un contesto di assenza di ragioni economiche non marginali -.

Sul piano sanzionatorio l'abuso del diritto non ha conseguenze penali ma solo sanzioni amministrative.

La scelta di trattare allo stesso modo l'evasione sul fatto, l'evasione sul diritto e l'abuso appare all'A. del tutto irragionevole.

Manca in effetti una previsione di gradualità dei carichi sanzionatori.

Nel caso dell'evasione, la sanzione tributaria è la conseguenza della violazione di una disposizione sostanziale, mentre nel caso dell'abuso non c'è questa violazione. (EM)

VIOLAZIONI E SANZIONI

Dottrina

“Le criticità della nuova disciplina sul ravvedimento operoso” di L. LOVECCHIO, ne Il fisco 24/2015, pag. 2363.

L'A. commenta la circolare Assonime n. 15 del 2015 sulle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, segnalando le criticità della novella in relazione agli effetti penali del ravvedimento, alla mancata previsione della facoltà di rateazione delle somme da ravvedimento e alla ragionevolezza del termine di novanta giorni per rimediare all'omissione della dichiarazione. In particolare, in merito agli effetti penali del ravvedimento, l'Assonime rileva che la qualificazione della regolarizzazione spontanea quale mera circostanza attenuante in ambito penale potrebbe disincentivarne la diffusione, in contrasto con le finalità della riforma attuata con la legge di stabilità 2015, soprattutto laddove la rimozione delle violazioni sia eseguita dal contribuente prima dell'inizio di qualunque attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria. Altra criticità riguarda la mancata previsione della facoltà di rateazione delle somme da ravvedimento, che appare in controtendenza in un contesto legislativo in cui si tende a promuovere dilazioni di pagamento e a riammettere rateazioni già decadute. Inoltre, l'Assonime dubita della ragionevolezza del termine di novanta giorni per rimediare all'omissione della dichiarazione. Ed invero, in un quadro normativo rinnovato in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare, senza limiti di tempo prestabiliti, la totalità delle violazioni, la penalizzazione dell'omissione della dichiarazione appare eccessiva. La circolare in commento propone quindi il confronto tra il contribuente che dichiara solo una minima parte del suo reddito complessivo e che, pertanto, può regolarizzare tutto anche a distanza di anni, e il contribuente che non ha presentato la dichiarazione e che, quindi, decorsi novanta giorni, non può sfuggire alla sanzione piena. Si auspica un soluzione equilibrata, rappresentata dalla previsione del termine finale della scadenza della dichiarazione periodica successiva, che già alla luce della disciplina originaria dell'istituto sembrava riconducibile all'ampia formulazione della lett. b), dell'art. 13. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sanzioni – Cessione di azienda – Responsabilità solidale del cessionario – Successiva risoluzione del contratto di trasferimento d'azienda – Efficacia retroattiva in ordine alle obbligazioni relative all'anno di conclusione del trasferimento – Esclusione.

Cass., sez. VI, 22 aprile 2015, n. 11972, ne Il fisco 28/2015, pag. 2775.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'eventuale risoluzione anticipata del contratto di cessione del ramo di azienda non impedisce all'Amministrazione finanziaria di pretendere dal cessionario il pagamento delle imposte e delle sanzioni relative all'anno di conclusione dell'accordo di trasferimento di azienda, poiché l'atto transattivo, anche ad essere interpretato come contenente un negozio teso allo scioglimento del rapporto contrattuale, non ha efficacia retroattiva.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“Nuove CFC senza obbligo di interpello preventivo” di G. ALBANO e M. MARANI, in Corr. Trib. 23/2015, pag. 1773.

Le novità introdotte sulla disciplina delle *controlled foreign companies* dallo schema di decreto legislativo “internazionalizzazione delle imprese”, sono intervenute principalmente sugli aspetti

procedurali e l'applicazione della disciplina stessa. Il principale elemento di novità consiste nel fatto che l'interpello, per ottenere la disapplicazione dell'attrazione per trasparenza dei redditi CFC in Italia, da obbligatorio diventerà facoltativo. Con tale modifica si verificherà un sostanziale allineamento con quanto disposto in merito alla indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con fornitori paradisiaci, consentendo al contribuente di scegliere la dimostrazione delle esimenti CFC in via preventiva oppure successivamente in fase di eventuale controllo. L'obbligatorietà ha, infatti, generato negli anni delle critiche e l'Agenzia delle Entrate già con la circolare 32/E del 14 luglio 2014 aveva sovvertito completamente la posizione fino ad allora assunta sul tema, riconoscendo che l'omessa presentazione di un interpello obbligatorio non preclude al contribuente il diritto di far valere le proprie ragioni nelle successive eventuali fasi di accertamento o di dedurre in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti necessari per il riconoscimento, nel caso di specie, della disapplicazione della normativa CFC. Tale nuovo indirizzo è stato poi confermato successivamente nelle circolari 51/E del 2010 e 23/E del 2011. Inoltre tale modifica risulta essere coerente con gli ordinamenti degli altri Paesi europei. Lo schema di Decreto legislativo ha, altresì, previsto uno specifico *iter* accertativo che prevede che l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, debba notificare al socio residente un apposito avviso con il quale deve essere concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione della tassazione per trasparenza. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Il legislatore delegato ha così previsto una fase di contraddittorio anticipato, dando il diritto al contribuente/controllante di fornire, nel corso del procedimento, le esimenti per le controllate *black list* e per le controllate *white list*, sia per evitare l'emanazione di avvisi di accertamento infondati, sia per attuare il principio del contraddittorio e della cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Affinché tale *iter* possa essere attivato è stato introdotto uno specifico obbligo segnaletico in dichiarazione dei redditi e per favorire tale obbligo è stato disposto che l'omissione o l'incompletezza dell'indicazione delle partecipazioni soggette alla normativa CFC venga punita con una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile al socio residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un massimo di 50.000 euro ed un minimo di 1.000 euro. Inoltre, in base all'attuale normativa, ed in particolare, per la determinazione del reddito delle CFC da imputare per trasparenza, il punto di partenza è il risultato di bilancio, cui vanno apportate le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dal TUIR nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa. Il richiamo alle disposizioni del TUIR viene dallo schema di decreto delegato sostituito con un richiamo a tutte le regole fiscali applicabili alle imprese residenti, ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze. La norma non sembra avere carattere interpretativo, ma innovativo, e la relazione illustrativa evidenzia in proposito che in questo modo verrebbe garantita una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia. Infine, viene precisato che, in caso di rimpatrio degli utili conseguiti dalla CFC sotto forma di dividendo, il socio di controllo che disapplica la normativa CFC in base alla prima esimente subisce una tassazione più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata *black list*; in tale ipotesi, infatti, dall'imposta italiana dovuta sul reddito della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di distribuzione, i relativi dividendi sarebbero stati completamente detassati, sino a concorrenza del reddito tassato per trasparenza. Per eliminare questo effetto distorsivo, lo schema di decreto introduce per il socio di controllo residente nel territorio dello Stato un credito d'imposta a fronte delle imposte pagate all'estero, in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione, sugli utili percepiti dalla CFC che non sia stata tassata per trasparenza. (EF)

“Normativa CFC: problemi applicativi vecchi e nuovi per la tassazione delle controllate estere” di L. GAIANI, ne Il fisco 26/2015, pag. 2560.

L'art. 8 del recente schema di decreto legislativo sulla internazionalizzazione delle imprese, emanato in attuazione della Legge delega fiscale n. 23 del 2014, ha apportato alle disposizioni delle *controlled foreign companies* numerose innovazioni finalizzate alla semplificazione delle

stesse oltre che ad una maggiore conformità agli standard internazionali di tutela dei contribuenti. Nonostante siano state introdotte novità importanti, quali l'abrogazione del regime delle società collegate oppure l'eliminazione dell'interpello obbligatorio, il decreto non è intervenuto invece su alcuni aspetti controversi della disciplina CFC, che si sono posti nella pratica applicazione della norma. E' il caso, ad esempio, del trasferimento, per i soci di controllo italiani, della sede della società estera da un Paese *black list* ad uno *white list*; della possibilità di detrarre, dall'imposta sul reddito della CFC, il credito per imposte estere pagate dalla controllata in Stati diversi da quello in cui ha sede; infine della estensione alla CFC delle regole delle società di comodo e delle modalità di funzionamento delle cause di esclusione e disapplicazione. Nel primo caso accennato, ossia nell'ipotesi di trasferimento della partecipata in uno Stato *white list* in corso d'anno, il dubbio consiste nel comprendere se sorga, per i soci di controllo italiani, un obbligo di dichiarazione del reddito prodotto dalla società nel periodo infrannuale durante il quale essa ha mantenuto la sede nei territori a fiscalità privilegiata. Utili a tal fine si rivelano le disposizioni che fissano la data rilevante per stabilire i criteri temporali di imputazione per trasparenza dei redditi della controllata, che danno quindi rilievo al presupposto del controllo alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata estera. Pertanto il reddito conseguito nell'esercizio dovrà essere imputato solo (e interamente) al soggetto residente controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Un ulteriore aspetto sul quale non si traggono indicazioni puntuali dalla legge e dal decreto di attuazione riguarda i possibili limiti o condizioni territoriali circa l'assolvimento delle imposte estere che danno diritto allo scomputo del credito di imposta. Ci si chiede, infatti, se i soci di controllo italiani, che devono tassare per trasparenza il reddito della CFC, possano detrarre dall'Irpef o IRES separata il credito generato da imposte che la CFC stessa ha pagato in Stati diversi da quello di residenza. Seguendo un'interpretazione logico-sistemica dell'art. 165 de TUIR, è possibile ritenere che le imposte "estere" accreditabili siano tutte quelle pagate in via definitiva dalla CFC su redditi che vengono poi imputati ai soci italiani, ancorché nei confronti di Stati diversi da quello in cui la società ha la propria sede legale. Infine, nonostante le modifiche al comma 6 dell'art.167 da parte del decreto internazionalizzazione, che stabilisce genericamente che il reddito della CFC si determina applicando le disposizioni previste per i titolari di reddito di impresa, in futuro si verificherà ancora il problema riscontrato più volte nella prassi operativa, circa l'individuazione delle possibili vie di uscita dal regime di comodo per le società estere, ed in particolare sull'utilizzo di cause di esclusione o di disapplicazione automatica. (EF)

“La disciplina delle CFC fra nuovi oneri e semplificazioni” di G. ROLLE, ne Il fisco 23/2015, pag. 2239.

Le modifiche alla disciplina delle CFC introdotte dallo schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione delle imprese, come previsto dalla legge delega n. 23/2014, hanno cercato, da un lato, di semplificare la disciplina, basti pensare alla soppressione del regime delle CFC collegate mediante l'abrogazione dell'art. 168 del TUIR⁽¹⁾ e all'eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi nei confronti delle società estere *black list*, ma, dall'altro, hanno significativamente inasprito la disciplina con l'applicazione alle controllate estere di tutte le norme italiane in materia di reddito d'impresa ai fini della determinazione del reddito tassabile. Piuttosto gravosa si rivela anche l'introduzione dell'obbligo di inserire nella dichiarazione del soggetto controllante l'elenco di tutte le società controllate (anche se estranee alla disciplina CFC), con sanzioni ingenti in caso di omissione. Tale adempimento risulta essere gravoso poiché suscettibile di duplicare informazioni che le società di capitali sono già tenute a fornire in sede di bilancio separato o consolidato e che le persone fisiche sono già tenute a fornire in sede di dichiarazione. Per quanto concerne, invece, le sanzioni previste in caso di omessa indicazione, nella misura del 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, si evince una forte sproporzione fra l'obbligo, la relativa sanzione e l'interesse erariale tutelato (presumibilmente

¹ La relazione illustrativa al decreto non si è soffermata sulle ragioni alla base di tale decisione, ma probabilmente la stessa è riferibile al rapporto sfavorevole fra le difficoltà applicative e i limitati effetti concreti della norma in questione, oltre che alla sua dubbia compatibilità con la libertà di circolazione dei capitali garantita dall'Unione europea.

quello di evitare l'occultamento del possesso di partecipazioni di controllo in società residenti in Stati con i quali non sia attuabile lo scambio di informazioni) che configura un possibile conflitto con la disciplina europea in materia di stabilimento e rende auspicabile una riconsiderazione delle norme in questione. Inoltre il decreto internazionalizzazione, all'art. 3, ha previsto un articolato intervento volto a riconoscere il credito d'imposta sia a fronte delle imposte dovute sui dividendi, sia di quelle dovute sulle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in CFC, precedentemente soggette ad una disparità di trattamento. (EF)

IRES

Dottrina

“Ai fini ACE per i conferimenti provenienti dall'estero si applica il *look through approach*” di G. ALBANO e L. MIELE, in Corr. Trib. 27/2015, pag. 2079.

L'articolo commenta le tesi interpretative più significative contenute nella recente circolare n. 21/E del 2015 dell'Agenzia delle entrate, riguardanti le disposizioni antielusive contenute nell'art. 10, comma 3, lett. c) e d), del D.M. 14 marzo 2012 ai fini dell'applicazione dell'ACE ove i conferimenti in denaro provengano da soggetti non residenti se controllati da soggetti residenti o da soggetti non residenti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari.

La circolare n. 21/E esamina il caso relativo ai conferimenti in favore di una società residente in Italia provenienti da una società localizzata in un Paese che consente lo scambio di informazioni controllata da altra società italiana, laddove la conferitaria residente non faccia parte del gruppo della società controllante, precisando che nei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti (*“white list”*), se controllati da soggetti residenti, la sterilizzazione della base ACE (subita dal conferitario) opera soltanto nell'ipotesi in cui il controllante residente in Italia del conferente estero e il conferente estero stesso risultano entrambi inclusi nel perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto conferitario (anch'esso residente in Italia).

Gli Autori evidenziano che tale impostazione risulta coerente con la finalità della norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3, lett. c), del Decreto, che sterilizza gli apporti ricevuti dalla conferitaria residente “allorquando vi sia il pericolo, concreto o astratto, che l'apporto sia stato veicolato da una controllante residente ad un soggetto non residente” (in tal senso si esprime la relazione illustrativa al Decreto).

Viene altresì evidenziato che la circolare n. 21/E precisa anche che la disciplina antielusiva speciale si applica a prescindere dal legame diretto di controllo tra il conferente e il conferitario e, quindi, quando i due soggetti sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.

Per i conferimenti provenienti da Paesi esteri “non collaborativi” l'articolo evidenzia quanto chiarisce la circolare n. 21/E secondo cui la presenza di un socio estero, anche di minoranza, residente in un Paese non di *white list* determina l'applicazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 10 del Decreto, con conseguenza irrilevanza dei conferimenti in denaro dallo stesso effettuati.

Tuttavia, a superamento dei precedenti orientamenti restrittivi, la circolare consente anche nell'ipotesi di applicazione della lett. d) o di attivazione contestuale delle lett. c) e d) del comma 3 dell'art. 10, la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione:

- necessarie a dimostrare, in modo inequivocabile, la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese *“white listed”* al fine di ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese *“non white listed”*;
- necessarie a dimostrare l'assenza di fenomeni di duplicazione dell'agevolazione ACE.

L'articolo evidenzia quanto chiarito dalla circolare n. 21/E secondo cui per l'applicazione della previsione concernente i conferimenti provenienti da soggetti non residenti occorre adottare l'approccio *“look through”*. Quindi, in presenza di un gruppo costituito su più livelli da società italiane ed estere residenti in Paesi “collaborativi”, per individuare l'ambito di applicazione della

norma antielusiva che sterilizza, ai fini ACE, gli apporti ricevuti dalla conferitaria residente allorquando vi sia il pericolo che l'apporto sia stato veicolato da una controllante residente ad un soggetto non residente sarà necessario verificare le caratteristiche del controllante effettivo del conferente estero, risalendo la catena di controllo tanto del conferente estero che del conferitario italiano.

Gli AA. sottolineano, in conclusione, che, a fronte di qualche apertura interpretativa, la circolare chiude invece ad alcune tesi interpretative che avrebbero consentito un'applicazione molto più razionale e semplice della disciplina dell'ACE. Infatti, da un lato si consente di disapplicare le norme antielusive del Decreto anche in ipotesi di apporti provenienti da Paese "non collaborativi", dall'altro le prove documentali richieste sono oggettivamente onerose e potrebbero risultare di difficile (se non impossibile) reperimento da parte del contribuente.

Dalla struttura complessiva della circolare si comprende che la stessa ha cercato un equilibrio tra realtà economica ed esigenze di controllo e accertamento; equilibrio che non sempre è stato raggiunto. (GDA)

"Libertà di stabilimento e normativa sul consolidato fiscale nazionale" di G. ALBANO, in La Gest. Straord. Impr. 3/2015, pag. 109.

"Il consolidato fiscale si adegua all'Europa", di S. TRETTEL, in il fisco, n. 23/2015, pag. 1-2220.

L'art. 6 dello schema di decreto delegato per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese amplia l'ambito di applicazione della disciplina del consolidato fiscale nazionale eliminando le cause di possibile contrasto con la recente giurisprudenza comunitaria che ha stigmatizzato le discipline accordate dai singoli Stati membri alla *fiscal unit* qualora l'ammissione a tale regime sia condizionata alla residenza nel medesimo Paese di tutti i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento degli imponibili ovvero nel caso in cui l'adesione di soggetti fiscalmente ivi non residenti venga subordinata alla presenza quanto meno di una loro stabile organizzazione.

Detti vizi interessano anche la disciplina Italiana dal momento che il vigente art. 117 del TUIR ammette all'esercizio dell'opzione soltanto:

- le società e gli enti residenti di cui, rispettivamente, all'art. 73, comma 1, lett. a) (quali consolidanti o quali consolidate) ed all'art. 73, comma 1, lett. b) (nell'esclusiva veste di consolidanti);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), esclusivamente nel ruolo di consolidanti, sempre che siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato italiano e che esercitino attività d'impresa nel territorio dello Stato per il tramite di una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione (qualificata ai sensi dell'art. 120) in ciascuna società controllata.

Al fine di eliminare le possibili cause di incompatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento comunitario e che possa essere contestata la violazione della libertà di stabilimento addebitata ad altri ordinamenti, con l'integrazione dell'art. 117 del TUIR viene ampliato il novero dei soggetti legittimati a consolidare le proprie base imponibili Ires. In aggiunta ai suddetti soggetti, sono ammesse anche:

- le società figlie di una medesima controllante (in via diretta o indiretta) non residente, quand'anche quest'ultima risulti priva di una stabile organizzazione in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società controllate non residenti, purché produttive di reddito d'impresa.

È però necessario che le società o gli enti posti al vertice della catena di controllo o le società estere alle quali fanno capo le stabili organizzazioni eleggibili al ruolo di consolidate abbiano forma giuridica analoga a quelle contemplate nelle lett. a) e b) dell'art. 73 e che risiedano in Stati dell'UE o in Stati appartenenti allo SEE con i quali operi un accordo volto a garantire un effettivo scambio di informazioni.

Ne consegue che:

- qualora la controllante estera non disponga in Italia di una stabile organizzazione e sebbene con riguardo ad essa debba essere verificato senza soluzione di continuità il requisito del controllo (nell'accezione dell'art. 120 del TUIR), la cura degli adempimenti connessi al ruolo di consolidante è affidata ad una delle società residenti in Italia dalla stessa partecipate ovvero alla stabile organizzazione italiana di una controllata non residente (cd. controllata designata), della cui elezione andrà data notizia all'Agenzia delle entrate;
- dalla designazione consegue la responsabilità per eventuali rettifiche che incidano sul reddito complessivo globale, responsabilità destinata a cumularsi con quella (sussidiaria) a carico della controllante estera;
- nell'ipotesi in cui si verifichi un evento che determini la perdita di efficacia delle opzioni esercitate, le perdite eventualmente determinatesi in capo alla *fiscal unit* ed ancora suscettibili di utilizzo in compensazione non potranno che essere assegnate alle ex aderenti in base ai criteri fra le stesse concordati;
- il venir meno del requisito del controllo fra la controllante non residente e la controllata italiana all'uopo designata non determina la dissoluzione del consolidato, a patto che fra le altre controllate già aderenti venga individuata una nuova società o stabile organizzazione residente che subentri nel ruolo di consolidante.

Le modifiche alla disciplina del consolidato produrranno effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il comma 4 dell'art. 6 precisa che il provvedimento direttoriale al quale è demandata l'attuazione della riforma dovrà farsi carico di disciplinare gli effetti sulle opzioni in essere. In altri termini, l'inclusione nel perimetro dei soggetti aderenti pure di stabili organizzazioni e di controllate italiane di società od enti esteri deve compiersi in modo da evitare, per quanto possibile, l'interruzione dei consolidati esistenti; la puntualizzazione è importante in quanto, ove nulla fosse stato detto, si sarebbe potuto correre il rischio che l'ampliamento del perimetro, con possibile attribuzione della qualifica di consolidante ad un soggetto diverso (posto magari ad un livello superiore), venisse riqualficato come confluenza del "vecchio" consolidato in un altro, con l'effetto di segregare (ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR) le perdite dal primo eventualmente prodotte e non ancora utilizzate e di frustrare la *ratio* ispiratrice della novella. (FDA)

“La disciplina antielusiva in materia di ACE per i gruppi societari” di G.M. COMMITTERI e E. RIBACCHI, in Corr. Trib. 26/2015, pag. 1989.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 2015 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni antielusive ai fini ACE, contenute nell'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012, finalizzate ad evitare, nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del relativo beneficio.

Per la disapplicazione delle disposizioni antielusive, la circolare ha precisato che il requisito della preventività dell'istanza d'interpello non va riferito alle operazioni poste in essere bensì al periodo d'imposta cui si riferiscono gli effetti che si vogliono disapplicare. Risulta quindi possibile richiedere la disapplicazione degli effetti di operazioni poste in essere in passato per le quali in precedenza sia stata applicata la sterilizzazione ai fini ACE.

Secondo la circolare, non si ravvisa alcuna ipotesi elusiva nel caso di acquisizione infragruppo di partecipazioni di controllo (o di incremento di partecipazioni già detenute) mediante corrispettivo in natura. Infatti, l'assenza di pagamenti di denaro far venir meno in radice l'applicazione delle misure antielusive che intendono contrastare le condotte che, a fronte di un'unica immissione di capitale (inesistente nella fattispecie), determinino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Per quanto riguarda la rinuncia dei soci ai crediti, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che l'apporto che origina dalla rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti (o la loro compensazione) rileva ai fini ACE solo nell'ipotesi in cui il credito rinunciato (compensato) derivi da un precedente finanziamento in denaro. Al riguardo, gli AA. ritengono che le modifiche al trattamento fiscale delle rinunce ai crediti da parte dei soci contenute nello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21

aprile 2015, non dovrebbero modificare la rilevanza fiscale ai fini ACE atteso che l'incremento del patrimonio netto rileva a prescindere dalla rilevanza fiscale delle poste che lo generano (nella specie, lo schema di decreto stabilisce che le sopravvenienze attive realizzate dalla società per effetto della rinuncia ai crediti vantati dai soci saranno irrilevanti, e quindi non imponibili per la società, soltanto fino al valore del credito che non ecceda il relativo valore fiscale).

Con riferimento alle somme movimentate infragruppo in base a contratti di *cash pooling* nella forma del cd. *zero balance system*, la circolare ha chiarito che tali somme non configurano operazioni di finanziamento passibili di sterilizzare la base ACE, posto che le caratteristiche del contratto non consentono la possibilità di disporre delle somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmente elusive.

In merito alle riserve di rivalutazione iscrivibili a seguito di leggi speciali, la circolare ha chiarito che, qualora si siano formate a decorrere dal periodo di posta 2011, tali riserve rilevano come incremento di capitale proprio ai fini ACE per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione come riserva disponibile.(FDA)

“Il nuovo regime di *branch exemption* per le stabili organizzazioni all'estero” di T. GASPARRI, ne Il fisco 25/2015, pag. 2448.

Lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese riforma profondamente la disciplina fiscale delle stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti, introducendo un regime opzionale di *branch exemption* (cfr. art. 14 dello schema di decreto).

In base a tale regime, i profitti realizzati dalle stabili sono esenti e - simmetricamente - le eventuali perdite sono escluse dalla formazione del reddito complessivo della sede centrale e non possono, pertanto, essere computate in riduzione dei redditi domestici o degli altri elementi di reddito di fonte estera.

L'opzione è improntata al principio *all in all out*, deve, cioè, comprendere tutte le stabili estere di un medesimo soggetto giuridico; è irrevocabile e va esercitata tempestivamente, sin dalla costituzione di ciascuna *branch* e con valenza dal medesimo periodo d'imposta.

Sono fatte salve le disposizioni di natura transitoria previste per consentire l'accesso al regime da parte delle imprese già operanti all'estero: tali imprese possono esercitare l'opzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle nuove norme, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data di esercizio dell'opzione stessa; in tale ipotesi - nonché, a regime, in quella di trasferimento di una stabile organizzazione ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione per la *branch exemption* - è prevista la *recapture* delle perdite che sono state "importate" nel precedente quinquennio in eccedenza rispetto agli utili di ciascuna stabile organizzazione.

L'esercizio dell'opzione comporta l'applicabilità alle stabili organizzazioni della disciplina CFC, nella misura in cui questa medesima disciplina avrebbe trovato applicazione per entità controllate, giuridicamente indipendenti, che avessero presentato le condizioni di cui all'art. 167, commi 5 e 8-*bis*, del TUIR: salva la dimostrazione delle relative circostanze esimenti. Inoltre, in relazione ai profitti provenienti dalle stabili organizzazioni di *black list* che abbiano goduto dell'esenzione, troveranno applicazione gli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto saranno individuate le modalità applicative delle nuove norme. (PT)

“Stabili organizzazioni di soggetti non residenti, unicità soggettiva e autonomia del reddito” di T. GASPARRI, ne Il fisco 24/2015, pag. 2333.

Lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese prevede misure di particolare rilievo sul tema delle stabili organizzazioni. In particolare, l'art. 7 opera il *restyling* delle regole che disciplinano la stabile organizzazione in Italia di società e enti non residenti.

Nel merito, le misure rivolte agli investitori esteri prevedono l'esplicita abrogazione di ciò che restava del principio c.d. della "forza di attrazione" della stabile organizzazione e la ridefinizione dei limiti applicativi del criterio della "separate entity" nei rapporti tra la casa madre estera e la sua stabile organizzazione italiana e si connotano come un intervento di sostanziale razionalizzazione delle norme e della prassi già esistenti.

Attraverso la riscrittura degli artt. 151 e 152 il legislatore delegato afferma con chiarezza - in linea con l'evoluzione del dibattito internazionale - che il principio per cui la stabile organizzazione è considerata "un'entità separata e indipendente" rispetto alla sede centrale è operante "Ai fini del comma 1" del nuovo art. 152, ossia soltanto ai fini della attribuzione del reddito e che il soggetto passivo è la società estera (o l'ente estero) cui devono essere imputati tutti gli altri elementi di reddito privi di un'effettiva connessione economica con la stabile, secondo le regole per ciascuno di essi stabilite.

In questa stessa dialettica si inseriscono anche le disposizioni del nuovo art. 152 sul fondo di dotazione della stabile organizzazione e il richiamo esplicito alla applicazione dei prezzi di trasferimento per gli *internal dealing*, ossia per le transazioni tra casa madre e stabile. (PT)

"Ridotti i casi di tassazione integrale degli utili rimpatriati da Paesi a fiscalità privilegiata" di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 22/2015, pag. 1692.

L'A. esamina l'art. 3 dello schema di decreto legislativo "crescita e internazionalizzazione", che contiene disposizioni in materia di dividendi e di plusvalenze derivanti, rispettivamente, dal possesso e dalla cessione di partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd. Paesi "*black list*").

Lo schema di decreto relega l'applicazione del regime di integrale imponibilità dei dividendi di provenienza *black list* all'ipotesi di partecipazione diretta (indipendentemente dalla circostanza che si tratti di una quota partecipativa di controllo), ovvero nel caso di partecipazione indiretta in una società *black list* per il tramite di una o più società intermedie non di *black list* controllate, sull'assunto che è solo in tali casi il socio italiano è in grado di conoscere la "provenienza degli utili" e di agire come *dominus* dell'investimento partecipativo nella società residente in un paradiso fiscale.

In caso di partecipazioni di controllo *black list*, qualora sussista la condizione prevista dall'art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR, vale a dire lo svolgimento, da parte della partecipata estera, di un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (cd. "prima esimente"), viene concesso un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR:

- in ragione delle imposte assolte all'estero dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione;
- in proporzione agli utili conseguiti;
- nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Con tale modifica viene posta fine alle distorsioni della vigente disciplina dei dividendi dalle società estere controllate *black list*, in caso di disapplicazione della disciplina CFC per la "prima esimente", in cui in base alla vigente disciplina resta impregiudicata l'imponibilità integrale dei dividendi, senza peraltro poter detrarre dall'imposta italiana le imposte assolte all'estero dalla partecipata, con un trattamento peggiore rispetto ai soggetti che invece applicano la disciplina CFC.

Ulteriore novità introdotta dall'art. 3 dello schema di decreto è l'obbligo di segnalazione a carico del socio residente che non abbia richiesto (o, avendolo fatto, non abbia ottenuto parere favorevole dall'Agenzia delle entrate) la disapplicazione della imponibilità integrale dei dividendi, qualora il contribuente intenda far valere il rispetto delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, e cioè che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. (FDA)

L'art. 3 dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese è stato commentato nella ns. Circolare informativa n. 4/2015

Prassi Amministrativa

IRES – Dividendi percepiti da enti non commerciali – Trust opaco.

Ris. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 70/E, dal sito web www.agenziaentrate.it.

Il comma 655 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 ha ridotto a partire dal 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, riducendo l'ammontare della stessa dal 95 per cento al 22,26 per cento.

Il predetto incremento di tassazione riguarda anche i dividendi percepiti dai *trust* opachi che, fiscalmente (art. 73 del TUIR), sono sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali laddove non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Al fine di mitigare gli effetti negativi dell'incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014 viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.

Nel caso in cui, per motivi di incapacienza, la quota annuale non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo d'imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d'imposta.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Disciplina sul *transfer pricing* – Finanziamenti infragruppo infruttiferi – Inapplicabilità.

Cass., sez. trib. 17 luglio 2015, n. 15005, nel sito web www.eutekne.it.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda un prestito infruttifero concesso da una società italiana alla propria controllata francese.

La Suprema Corte afferma che le manovre sui prezzi di trasferimento infragruppo possono essere motivate anche da ragioni diverse da quella del vantaggio fiscale.

Una finalità antielusiva è pur compresa, ma non esaurisce gli obiettivi dello strumento.

Nella specie, non risulta dimostrato né che ricorresse il requisito del trasferimento di utili verso paesi aventi regime fiscale privilegiato, né che non vi fossero valide ragioni economiche, avendo la contribuente anzi sostenuto che il mutuo aveva lo scopo di finanziare la controllata francese per l'acquisto della partecipazione in altra società francese.

La stipula di un finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante a favore delle controllate, riconducibile allo schema del mutuo a titolo gratuito, non subisce limitazioni per il fatto che la controllante, residente nello Stato, e le società residenti in altri Paesi appartengano al medesimo gruppo societario, realizzando quindi una operazione infragruppo transfrontaliera, non contrastando la gratuità della operazione, che esclude la pattuizione di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria, con la previsione dell'art. 110, settimo comma TUIR, secondo cui il bene o servizio, rispettivamente ceduto o prestatato, deve essere valutato secondo il criterio del valore normale.

La mancata produzione di un reddito tassabile, stante la gratuità del mutuo tra società transfrontaliere appartenenti allo stesso gruppo, fa venire meno lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell'indebito risparmio fiscale.

IRES – Operazioni straordinarie – Fusione – Disavanzo – Deducibilità.

Cass., sez. trib. 7 agosto 2015, n. 16598, nel sito web www.eutekne.it.

La fusione di società, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 TUIR (nel testo vigente *ratione temporis*) risulta caratterizzato dal principio della neutralità della fusione, che indica l'inidoneità a determinare in capo alla società risultante dalla fusione il realizzo delle plusvalenze o delle minusvalenze latenti e risponde all'esigenza di precludere "salti d'imposta" o doppie imposizioni.

In forza di detto principio, la fusione di società è un evento improduttivo di effetti fiscalmente rilevanti, onde sussiste la irrilevanza fiscale dell'avanzo o, del disavanzo di fusione.

A tale principio generale della neutralità deroga, peraltro, l'art. 6 D.Lgs 358/1997, vigente *ratione temporis* che ha riconosciuto la rilevanza fiscale dei c.d. disavanzi da annullamento nei limiti in cui la società risultante dalla fusione sia in grado di dimostrare che il maggior costo d'acquisto trova corrispondenza in un valore "che abbia concorso a formare il reddito di un'impresa residente".

Il presupposto per la rilevanza fiscale della fusione è dunque non già la concreta sottoposizione a tassazione, né la tassabilità dei maggiori valori corrispondenti al c.d. disavanzo da fusione, ma unicamente che detti valori abbiano concorso a formare il reddito di un'impresa residente.

L'incorporante deve unicamente documentare "i componenti positivi o negativi di reddito", relativi alle azioni o quote annullate in sede di fusione che siano state realizzate dai precedenti possessori.

L'incorporante non è tenuta a provare la sottoposizione a tassazione o comunque la tassabilità di tali componenti.

Commissioni tributarie di merito

IRES – Costi relativi alle cd "spese di regia" riaddebitate da una holding alla sua controllata – Effettiva inerenza delle spese – Deducibilità.

Comm. Trib. reg. di Milano, 20 gennaio 2015, n. 123/36/15, nel sito web www.eutekne.it.

Sono deducibili le spese di regia sostenute da una società italiana per i servizi ricevuti dalla capogruppo estera, se la documentazione prodotta consente di dimostrare l'assenza di una struttura dotata di personale idoneo a porre in essere quei servizi forniti dalla controllante.

IRES – Operazioni con imprese *extra* UE domiciliate in paradisi fiscali – Convenzioni contro le doppie imposizioni – Rilevanza.

Comm. Trib. prov. di Milano, 24 luglio 2015, n. 6728/44/15, nel sito web www.eutekne.it.

In ordine alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni effettuate con soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulla normativa interna in materia di costi *black list* e, pertanto, le limitazioni alla deducibilità dei costi *ex art.* 110, comma 10 TUIR non sono applicabili da soggetti residenti o localizzati in Stati *black list* che abbiano concluso con l'Italia un trattato contenente la clausola di non discriminazione.

Nella specie vi è un evidente contrasto tra la normativa interna e la convenzione contro la doppia imposizione in essere tra Italia e Svizzera, in forza della quale i costi sostenuti dalle imprese italiane per le prestazioni ricevute o per gli acquisti di beni effettuate da soggetti residenti negli stati sottoscrittori della convenzione, devono soggiacere alle medesime regole di deducibilità dei medesimi costi per operazioni concluse con soggetti italiani.

Tale contrasto non può che essere risolto a vantaggio della applicabilità della normativa convenzionale, pur se differente dalla interna, anche alla luce della norma dell'art. 117 Cost. in forza del quale gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo alla potestà legislativa dello stato e delle regioni.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“I minibond quale strumento per il finanziamento delle PMI: profili civilistici e fiscali, di A. GERMANI e F. MARIOTTI, in La Gest. Straord. Impr. 3/2015, pag. 47

Gli AA., dopo aver spiegato le motivazioni dell'intervento normativo (articolo 32 del D.L. n. 83 del 2012) che ha modificato il regime civilistico e fiscale delle obbligazioni per favorire le emissioni delle PMI – i minibond servono per ridurre la dipendenza finanziaria dagli intermediari (cd. bancocentrismo) ed aprirsi al mercato dei capitali -, descrive anche le implicazioni delle nuove disposizioni recate per i soggetti investitori.

Infatti, con la estensione del regime della “imposta sostitutiva” del D.Lgs. n. 239 del 1996 ai proventi delle obbligazioni emesse da soggetti diversi dai “grandi emittenti” (Stato, enti locali, società le cui partecipazioni sono negoziate in mercati regolamentati, enti pubblici economici privatizzati), purché si tratti di emittenti PMI le cui partecipazioni siano almeno scambiate in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero siano almeno le obbligazioni emesse ad essere negoziate nei mercati regolamentati o nei predetti sistemi multilaterali, i proventi stessi possono essere percepiti al lordo, cioè senza prelievi alla fonte, dai “grandi investitori”, in particolare da quelli istituzionali, e da quelli non residenti in Italia purché localizzati in Paesi *white list* e ciò ne favorisce sicuramente la diffusione. Il regime del D.Lgs. 239 citato è stato reso applicabile anche alle emissioni, non quotate o scambiate nei sistemi multilaterali, fatte e riservate per i soli investitori “qualificati” (*private placement*). Infine, i proventi dei minibond possono essere percepiti senza che siano decurtati dalla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 se sono percepiti organismi di investimento collettivo del risparmio o da società per la cartolarizzazione di cui alla L. n. 130 del 1999 il cui patrimonio sia investito per più della metà nei minibond e, in base al regolamento, siano partecipati per più della metà da investitori istituzionali. Le agevolazioni per le PMI emittenti sono, invece, principalmente costituite dalla eliminazione delle restrizioni alla deducibilità delle remunerazioni corrisposte sui minibond (cedole per interessi, premi ed altri frutti) previste dalla “legge Prodi” (articolo 3, comma 115, L. n. 549 del 1995), a due condizioni:

- 1) i minibond siano quotati nei mercati regolamentati o negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione; altrimenti
- 2) i minibond, se non quotati, circolino esclusivamente tra investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 2% di partecipazione nella PMI emittente ed il beneficiario effettivo sia residente in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Altra agevolazione è quella che consente (ma non obbliga ad effettuare) la deduzione in parola delle spese finanziarie quando sono sostenute – cioè “per cassa” -, anche in deroga alla disciplina contabile qualora fissi un criterio di competenza economica. (NM)

La residenza fiscale degli organismi di investimento collettivo, di L. ROSSI e A. PRIVITERA, ne Il fisco 24/2015, pag. 2340

Gli AA. analizzano il complesso delle disposizioni che, nel tempo, hanno regolato l'individuazione dello Stato di residenza degli OICR, in particolare degli OICVM. In origine, la residenza necessariamente coincideva con quella della società di gestione in funzione della localizzazione della sua sede statutaria purché ivi si svolgesse l'amministrazione centrale (*head office principle*). Successivamente, con la direttiva 2001/107/Cee, divenne possibile internazionalizzare gli OICVM permettendo alla SGR istitutrice di delegare l'attività di gestione ad SGR situate in Stati diversi. Tuttavia, la SGR delegante doveva monitorare e supervisionare la SGR delegata impartendo istruzioni vincolanti, sicché il servizio di gestione in delega appariva fornito alla SGR delegante più che allo OICVM o, meglio, agli investitori partecipanti.

Solo con la direttiva 2009/65/CE è stato consentito alle SGR di istituire OICVM in uno Stato diverso dal proprio, operando o attraverso una succursale (*branch*) o senza, cioè in libera prestazione di servizi (LPS).

Gli AA. ritengono che, anche dopo il 2009, la delega conferita non comporta la spoliazione della SGR delegante delle proprie funzioni gestorie e la stessa SGR conserva inalterate le responsabilità connesse alle funzioni gestorie esternalizzate. Lo Stato di residenza del fondo è, tuttavia, quello in cui è stato istituito.

Il quadro resta confermato con la direttiva 2011/61/UE, secondo la quale un Fondo d'Investimento Alternativo (FIA) si considera residente nello Stato in cui è istituito e non in quello dove il Gestore (GEFIA) è residente. Il GEFIA può delegare la gestione ad altre SGR, ovunque residenti, con le responsabilità di cui sopra e senza che ciò influenzi la residenza del FIA.

Quanto alla residenza del soggetto gestore, rilevante ai fini della individuazione della Autorità di controllo, gli AA. ritengono che essa coincida con il luogo in cui la SGR svolge funzioni meramente amministrative (ad esempio i servizi legali e contabili, la valutazione e la determinazione del prezzo secondo il valore del NAV, i pagamenti) piuttosto che gestionali, sempre secondo lo *head office principle*, e citano un Report fatto nel 2006 da una commissione di esperti nominata dalla Commissione Europea.

Pertanto, secondo gli AA., ai fini fiscali fino al 2011 (cioè fino a quando non è entrata in vigore la direttiva 2009/65/Ce) l'OICVM era necessariamente residente nello Stato dello *head office* della SGR estera che lo aveva istituito, anche ove della gestione fosse stata delegata una SGR italiana e anche se la SGR estera fosse considerata fiscalmente residente in Italia. Inoltre, la esterovestizione della SGR estera non avrebbe modificato la individuazione del soggetto che, per la legge, era sostituito d'imposta rispetto ai proventi, periodici o istantanei, derivanti dalla partecipazione di investitori residenti allo OICVM estero.

Dal 2011, in base al criterio della residenza fiscale a seconda dello Stato di istituzione/autorizzazione del fondo, la contestazione della violazione delle norme in tema di ritenute è diventata ancora più remota considerato che – anche quando la SGR istitutrice fosse considerata esterovestita – il collegamento del reddito di capitale con il territorio domestico riguarderebbe solo la fase conclusiva dell'investimento. (NM)

Giurisprudenza

Tribunali

Redditi di capitale – Contratto di swap con MTM indeterminato – Nullità.

Trib., sez. VI di Milano, 16 giugno 2015, n. 7398, nel sito web www.eutekne.it.

La componente aleatoria è intrinseca alla natura del derivato, che può ritenersi una “scommessa” legalmente autorizzata a fronte di un interesse meritevole di disciplina.

L'eventuale sbilanciamento delle alee, ossia una sproporzione tra il rischio assunto dal cliente rispetto al rischio assunto dalla banca, non incide sulla struttura del contratto, e quindi sulla sua validità, purché ciascuna delle due parti, scommettendo, si assuma un grado (anche sbilanciato) di rischio. Quindi non è stata attribuita rilevanza alla presunta trasformazione di un derivato di copertura in un derivato prettamente speculativo, escludendo che ciò determini il difetto della causa in concreto, ossia della funzione economico-sociale che il contratto dovrebbe perseguire per essere tutelato dal diritto.

L'MtM è una particolare espressione dell'oggetto del contratto, destinata a operare con riferimento ad alcune vicende contrattuali dalle parti predeterminate (ossia la scelta di una di esse di dare chiusura anticipata al rapporto, piuttosto che altri casi di necessaria interruzione anticipata).

In tali casi, l'oggetto del contratto, costituito dal differenziale dei contrapposti flussi finanziari, viene determinato attraverso il *Mark to Market*, il quale, rappresentando una sua specifica modalità di espressione, è esso stesso l'oggetto del contratto.

Se così è, quindi, dovendo l'oggetto del contratto essere determinato o quanto meno determinabile, pena la nullità del contratto stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell'MtM in una determinazione di una delle parti, non verificabile dall'altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell'intero contratto ex art 1418 c.c.

Affinché possa sostenersi che il MtM è determinabile è necessario che il contratto espliciti la formula matematica per calcolarlo.

In mancanza, la controparte non ha alcuna possibilità di verifica e viene illegittimamente rimesso alla banca l'arbitrio di determinarlo unilateralmente. Il contratto è, pertanto, nullo e comporta la ripetizione dell'indebito ricevuto dalla banca.

RENDITE FINANZIARIE

Dottrina

“Nel quadro RT le nuove aliquote su plusvalenze e altri redditi finanziari” di N. ARQUILLA, in Corr. Trib. 28/2015, pag. 2163

L'aliquota di tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° luglio 2014 è stata elevata dal 20 al 26%. L'autore esamina alcune questioni interpretative non direttamente esaminate nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 2014, specificandone le modalità espositive nel quadro RT del Mod. Unico 2015. Una prima puntualizzazione riguarda il momento di realizzo della plusvalenza per i titoli dematerializzati immessi in sistemi di deposito accentrato, essendo il trasferimento di detti titoli non disciplinato dal Codice civile ma da leggi speciali. In deroga alla regola generale in base alla quale le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, per i titoli dematerializzati si dovrebbe prendere in considerazione la data in cui i titoli sono regolati sul mercato ed il trasferimento è annotato dalla società di gestione accentrata, essendo questa la data rilevante ai fini civilistici. In caso di vendita, fino a quando non si è perfezionata detta annotazione, i titoli restano nella proprietà dell'alienante. Seguendo questo criterio, le plusvalenze su titoli dematerializzati realizzate fino al 30 giugno 2014 sono tassate con l'aliquota del 20% soltanto se l'annotazione sul registro dell'intermediario aderente al sistema di deposito accentrato è avvenuta entro tale data e devono, in tale caso, essere indicate nella Sezione I del quadro RT, mentre quelle realizzate dal 1° luglio 2014, e pertanto annotate nei registri a partire da detta data, sono tassate con l'aliquota del 26% e devono essere indicate nella successiva Sezione II. Un'altra questione esaminata dall'autore riguarda la novità della Sezione III del quadro RT del Mod. UNICO 2015 riguardante l'indicazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di fondi immobiliari di diritto estero poste in essere da investitori che non rientrano nella categoria degli investitori istituzionali, per le quali è stato esteso lo stesso regime introdotto per le cessioni di quote di fondi (e SICAF) istituiti in Italia. Altra novità del quadro RT del modello Unico è la Sezione VIII, di nuova istituzione, che accoglie i dati relativi all'operazione di affrancamento del costo o valore di acquisto dei titoli, strumenti finanziari e altre attività indicate nell'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR possedute al 30 giugno 2014. L'affrancamento consentiva di salvaguardare il diritto ad una tassazione con l'aliquota del 20% per tutte le plusvalenze maturate al 30 giugno 2014. In mancanza di affrancamento l'intera plusvalenza realizzata dal 1° luglio 2014 diviene tassabile con l'aliquota del 26% anche se parte di essa era maturata precedentemente. L'affrancamento poteva essere fatto versando l'imposta sostitutiva, nella misura del 20%, entro il 17 novembre 2014. Ai fini della determinazione dei redditi diversi che emergono in sede di affrancamento è ammesso l'utilizzo sia delle perdite realizzate prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzate (nei limiti del 62,50%) sia delle perdite realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 sia delle perdite che dovessero emergere dalla valutazione delle attività finanziarie. Qualora per effetto dell'affrancamento dovessero emergere minusvalenze, perdite e differenziali

negativi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR derivanti dall'esercizio dell'opzione, tali perdite e minusvalenze sono portate in deduzione delle medesime plusvalenze e altri redditi diversi realizzate successivamente al 30 giugno 2014 per una quota pari al 76,92% dell'ammontare. (CLP)

“Imposizione dei proventi da obbligazioni estere percepiti senza l'intervento di intermediari” di E. MIGNARRI, ne Il fisco 26/2015, pag. 2564

L'A. oltre a riepilogare le principali caratteristiche del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero relativamente alla tassazione dei redditi finanziari di fonte estera – anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 – pone l'attenzione sull'utilizzo del credito di imposta per i redditi finanziari prodotti all'estero e sulla disamina delle relative modalità di tassazione distinguendo tra il caso dei redditi percepiti attraverso l'intervento di intermediari abilitati che applicano le imposte dovute e quello in cui i redditi sono percepiti direttamente oppure senza l'intervento di un intermediario cui sia stato affidato l'incarico formale di applicare il prelievo dovuto in favore dell'erario. In quest'ultima ipotesi, l'attenzione è posta sulle problematiche rilevabili con riguardo alla tassazione degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili dovuti da soggetti non residenti che non rientrano – sulla base del tenore letterale della disposizione – nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art.4 del D.lgs. n.239/1996 che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi. Una tale interpretazione tuttavia trova un ostacolo nelle appendice del fascicolo 2 del modello unico persone fisiche 2015 che alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva” nell'elencare le tipologie di tali redditi fa riferimento a “gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del DPR. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti” e si conclude dicendo che “per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria”. Questa precisazione sembrerebbe non consentire di eliminare o di ridurre la doppia tassazione nel comparto delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti attraverso il meccanismo del credito di imposta qualora i relativi proventi sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte nel Paese dell'emittente. Data la rilevanza della problematica in questione, l'A. invoca un ulteriore approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. (CLP)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“L'Agenzia nega la conversione delle DTA connesse ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento” di A. DE FRANCO, in Corr. Trib. 28/2015, pag. 2176.

L'articolo prende spunto dalla risoluzione n. 55/E del 2015, con la quale l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della conversione in crediti d'imposta delle imposte differite attive connesse ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento per negarne la conversione in crediti d'imposta, per ripercorre brevemente la genesi della disciplina della conversione delle DTA in crediti d'imposta: ciò al fine di mitigare gli effetti negativi determinati dall'accordo di Basilea 3 che ha stabilito stringenti filtri patrimoniali.

Fra le DTA suscettibili di essere convertite in crediti d'imposta vi rientrano anche quelle connesse a maggiori deduzioni future accordate da un regime opzionale, come quello che consente l'affrancamento del valore dell'avviamento effettuato ai sensi del comma 2-ter dell'art. 176-ter del TUIR a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali nonché quelle derivanti dall'affrancamento previsto dall'art. 10 del D.L. n. 185/2008. Per entrambe le fattispecie le DTA

sono quelle iscritte in applicazione del secondo metodo previsto dall'Applicazione IAS/IFRS dell'OIC n. 1 del febbraio 2009. Sono inoltre suscettibili di conversione anche le DTA derivanti dall'affrancamento del valore di avviamento previsto dai commi 10-*bis* e 10-*ter* del D.L. n. 185/2008 (si tratta degli avviamenti impliciti relativi a partecipazioni di controllo, iscritte in bilancio a seguito di operazioni fiscalmente neutrali o aventi carattere realizzativo).

Il rischio di effetti moltiplicativi viene illustrato nel modo seguente:

- 1) in un primo momento, per effetto di un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale, il soggetto iscrive in bilancio l'avviamento e lo affranca ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008;
- 2) in un secondo (e successivo momento) tale soggetto conferisce il ramo d'azienda cui è riferibile l'avviamento iscritto e affrancato.

Poiché secondo l'Agenzia (vd. circolare n. 8/E del 2010) l'asset avviamento, anche se stornato dalla contabilità del soggetto conferente, deve ritenersi escluso dal compendio aziendale trasferito, per cui ben potrebbe verificarsi un effetto moltiplicativo nel caso in cui siano posti in essere più conferimenti "a cascata" tra imprese IAS appartenenti ad un medesimo gruppo. Ed infatti, in tal caso, essendo l'avviamento escluso dal compendio aziendale trasferito, si ha che il conferente continuerebbe a dedurre le residue quote di ammortamento di tale avviamento, mentre il conferitario sarebbe legittimato ad iscrivere una nuova voce di avviamento, la quale, essendo distinta dalla precedente e ancora priva di rilevanza fiscale, potrebbe essere sottoposta ad un nuovo riallineamento.

Altra ipotesi di moltiplicazione è ammessa con riguardo alla disciplina di cui all'art. 15, commi 10-*bis* e 10-*ter* del D.L. n. 185/2008 (in tal senso sembra deporre l'art. 4, comma 3, del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011).

A seguito delle disposizioni del comma 150 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che ha "stabilizzato" i regimi di riallineamento, è stata preclusa la possibilità di optare per il regime di riallineamento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento (vd. successivo comma 151).

La Banca d'Italia, con la comunicazione del 9 maggio 2013, ha imposto ai soggetti vigilati di sterilizzare, agli effetti del computo degli aggregati di adeguatezza patrimoniale, il beneficio economico derivante dagli affrancamenti multipli di un medesimo avviamento operati nell'ambito di un medesimo gruppo a livello consolidato o di un medesimo intermediario a livello individuale, stabilendo regole transitorie per le operazioni già realizzate alla data del 31 dicembre 2012 che hanno dato luogo a benefici patrimoniali connessi con l'iscrizione di DTA multiple riferite ad un medesimo avviamento.

Venendo al commento della risoluzione n. 55/E, l'A. ricorda il principio affermato dall'Agenzia delle entrate secondo cui le DTA relative ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento non possono essere oggetto di conversione in crediti d'imposta, restando ferma la conversione delle DTA connesse ad affrancamenti scaturenti da operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all'esercizio chiuso o in corso alla medesima data. Tuttavia in tal caso l'Agenzia delle entrate si premura di chiarire che resta salvo il suo potere di verificare con gli strumenti ad essa forniti dall'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600 se l'eventuale affrancamento plurimo ad aliquota ridotta del medesimo avviamento si inserisca in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.

L'A. suppone che la ragione che ha indotto l'Agenzia a formulare quest'ultima posizione sia stata quella di volersi allineare all'indicazione della Banca d'Italia ed al riguardo evidenzia talune riserve tra cui quella che non esiste un principio secondo cui quanto stabilito dalla Banca d'Italia ai fini regolamentari rileva automaticamente anche sul piano tributario. (GDA)

“Chiarita la competenza della perdita su crediti in presenza di procedure concorsuali” di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 25/2015, pag. 1903.

L'art. 13 dello schema di Decreto legislativo sulla crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, emanato in attuazione dell'art. 12 della Legge delega fiscale n. 23 del 2014, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa, finalizzate a semplificarne le modalità di applicazione e a confermare le interpretazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare 1° agosto 2013, n. 26/E. In particolare, è stato

previsto che: (i) la deduzione può essere effettuata, sia per i crediti di modesta entità che per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati alle procedure concorsuali e a quelle assimilate, a partire dall'esercizio nel quale la perdita è imputata al conto economico (anche se successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi) e non oltre quello in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio; (ii) le perdite sono in ogni caso deducibili anche se il debitore ha concluso un piano di risanamento o è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle concorsuali ed assimilate previste in Stati che aderiscono allo scambio di informazioni; (iii) in caso di imputazione della perdita al conto economico mediante svalutazioni o accantonamenti "per masse" assoggettati ad imposizione, la deduzione può essere effettuata nell'esercizio nel quale sussistono gli elementi certi e precisi o in quello in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio. I primi due punti hanno, però, lasciato aperte alcune questioni interpretative. Il problema dell'individuazione del criterio di imputazione temporale delle perdite, infatti, si è sempre rivelato delicato nei casi di procedure concorsuali. Considerando il criterio della competenza stabilito dallo schema di decreto, sarà consentito dedurre la perdita su crediti imputati a conto economico in uno dei periodi d'imposta compresi tra l'esercizio nel corso del quale è aperta la procedura concorsuale e quello nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per la cancellazione del credito dal bilancio. La volontà, che emerge anche dalla relazione illustrativa, appare quella di sancire l'impossibilità per gli Uffici delle entrate di contestare il criterio di imputazione temporale, adottato nei casi in cui la perdita su crediti è imputata al conto economico, in uno dei periodi di imposta suddetti. Con riguardo ai piani attestati, invece, è stato precisato che le perdite sono in ogni caso deducibili a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, la quale, però, costituisce una facoltà per il debitore, che non esercitandola impedirebbe al creditore di applicare la nuova disposizione. Peraltro, secondo l'A., sarebbe appropriato equiparare alle procedure concorsuali anche la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 2012. Infine, si ritiene sarebbe opportuno, alla luce delle difficoltà nell'individuazione delle procedure concorsuali estere equiparabili a quelle italiane, prevedere normativamente l'emanazione di un apposito Decreto che effettui tale individuazione. (EF)

“La Corte di Cassazione chiarisce il principio di inerenza per le transazioni <<intercompany>>” di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 27/2015, pag. 2063.

Nella sentenza n. 10319 del 20 maggio 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che il concetto di inerenza non è correlato strettamente al conseguimento dei ricavi, bensì all'attività dell'impresa nel suo complesso e che per le spese strettamente necessarie alla produzione del reddito la dimostrazione della sua sussistenza non incombe sul contribuente, ma sull'Ufficio. L'A. sottolinea che la sentenza conferma l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della prassi amministrativa secondo cui affinché un costo sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.

La Cassazione ha inoltre condivisibilmente affermato che il sindacato di congruità dei componenti negativi non può arrivare al punto di sindacare le strategie commerciali, che sono riservate all'impresa. Riguardo al sindacato della congruità dei costi in presenza di transazioni effettuate tra società residenti appartenenti allo stesso gruppo, l'A. è dell'avviso che il valore normale non ha valenza di principio generale che consente di rideterminare i corrispettivi pattuiti, trattandosi soltanto di un criterio da utilizzare in presenza di componenti reddituali in natura. Soltanto in casi limitati, normativamente previsti, quale quello contemplato nell'art. 110, comma 7, del TUIR, può trovare applicazione in relazione a transazioni per le quali è stabilito un corrispettivo.

L'A. auspica che la Suprema Corte chiarisca anche che il sindacato della inerenza "quantitativa" dei componenti reddituali debba essere esercitato soltanto in situazioni di arbitraggio fiscale, in cui si verifica un risparmio di imposta in conseguenza, ad esempio, di differenze di aliquote o delle modalità di tassazione tra chi sostiene il costo e chi consegue il componente positivo. Occorre, inoltre, evitare che le rettifiche dei corrispettivi delle transazioni effettuate tra due società appartenenti allo stesso gruppo ed entrambe residenti in Italia provochi duplicazioni di imposta. Al

riguardo, l'A. ricorda che l'Agazia delle entrate, con la nota dell'8 aprile 2008 n. 55440, ha affermato che "se ad un costo dedotto si contrappone un ricavo integralmente ed effettivamente tassato in capo ad un altro soggetto, la plausibilità del rilievo perderà inevitabilmente di consistenza". (FDA)

"Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni" di M. PIAZZA e G. D'ANGELO, ne Il fisco 22/2015, pag. 2134.

L'articolo commenta la disposizione, in tema di *exit tax*, contenuta nella bozza di decreto legislativo "internazionalizzazione" in attuazione della delega fiscale, riguardante l'estensione del meccanismo di sospensione della riscossione in caso di: trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo aziendale, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato UE o appartenente allo SEE e il trasferimento all'estero mediante operazioni straordinarie.

Nel primo caso l'intervento, operato dall'art. 11 come integrazione del comma 2-*quater* dell'art. 166 del TUIR, chiarisce che la sospensione di imposta riguarda il trasferimento non solo della stabile organizzazione ma anche quello di una parte degli attivi di una stabile organizzazione; occorre però che gli attivi trasferiti "siano destinati al proseguimento dell'attività nello Stato estero" ed abbiano quindi ad oggetto "un'azienda o un ramo d'azienda". Al riguardo gli AA. evidenziano che tale condizione appare restrittiva rispetto allo spirito e alla portata della giurisprudenza comunitaria citata nell'articolo.

L'art. 11 del decreto chiarisce inoltre che il regime di *tax deferral* trova applicazione anche quando il trasferimento di sede è determinato (seppur indirettamente) con riferimento ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti intracomunitari). Gli AA. evidenziano che tale intervento – da salutare con favore – scongiura una possibile violazione del principio del "trattamento nazionale" e di restrizione al diritto di stabilimento che potrebbe essere identificata applicando i medesimi criteri già oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia UE con riguardo al caso "*National Grid Industrie BV*".

Viene infine rilevata l'asimmetria tra l'ambito delle disposizioni in esame e quello dell'art. 12 in tema di trasferimento di residenza nel territorio dello Stato: il primo disciplina il trasferimento dei beni in sospensione solo in Stati UE o SEE mentre il secondo riconosce il valore normale dei beni oggetto di trasferimento in Italia, a condizione che il trasferimento avvenga da Stati e territori inclusi nella lista di cui all'art. 11, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 239/1986 (cd. *white list* "scambio di informazioni") e per i casi diversi da quest'ultimo viene previsto che il valore fiscale di riferimento può essere oggetto di specifico *ruling* internazionale ex art. 31-*ter* del D.P.R. n. 600/1973. Gli AA. auspicano che nel Provvedimento definitivo venga inserita per il trasferimento all'estero in Stati diversi da quelli UE e SEE l'opportunità dell'interpello.

Vd. nelle note all'articolo i numerosi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza comunitaria. (GDA)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Svalutazione crediti da parte dei soggetti diversi da banche ed enti e società finanziari– Soglia massima deducibile.

Cass. Sez. trib. 1 luglio 2015, n. 13458, nel sito web www.eutekne.it.

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Ne consegue che la deduzione resta impedita dal raggiungimento della suddetta soglia del 5 %, da calcolarsi, per

espresso disposto normativo, sul valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio, cioè sulla cifra totale di detto valore indicata nel bilancio alla fine dell'esercizio. Il raggiungimento del suddetto limite impedisce il sorgere (e, quindi, la spettanza) del diritto alla deduzione in esame che, solo per tale fatto, non è più ammessa.

L'importo del fondo svalutazione crediti, da confrontare con il richiamato limite del 5%, comprende sia l'ammontare tassato che quello non tassato.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Jobs Act: dubbi di costituzionalità sull'esenzione IRPEF delle somme corrisposte in sede conciliazione” di A. MAGLIARO e S. CENSI, in Corr. Trib. 27/2015, pag. 2114.

Il “Jobs Act” prevede che le somme corrisposte dal datore di lavoro in sede di conciliazione nel caso di licenziamento, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale.

Per contro, le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, restano soggette al regime fiscale ordinario.

Ciò sta a significare che il regime fiscale di esenzione riguarda solamente il contenzioso connesso con la cessazione del rapporto di lavoro e non ogni altra eventuale pretesa del lavoratore, pur se derivante dal rapporto di lavoro.

Gli AA. analizzano il tenore letterale della norma, al fine di individuare se trattasi di una esclusione o di una esenzione.

La norma che dispone la non imponibilità delle somme derivanti da conciliazione, inserita al fine di evitare i ricorsi in giudizio, dovrebbe essere ricondotta tra le esenzioni anche se, detto inquadramento, potrebbe far sorgere dei dubbi sull'esistenza dei presupposti di legittimità costituzionale.

Gli AA. ricordano come la dottrina abbia da sempre sostenuto la tendenziale incostituzionalità delle agevolazioni fiscali che non trovino il loro fondamento in altri specifici principi costituzionali, al contrario della giurisprudenza costituzionale che ha sostenuto che l'uguaglianza costituzionalmente tutelata in materia tributaria sia invece riconducibile all'art. 3 della Costituzione, nella quale vige l'esigenza della ragionevolezza e non arbitrarietà delle discriminazioni.

Tale ultima lettura sembrerebbe quella più rispondente alla fattispecie esaminata, in cui vi è una palese discriminazione di trattamento fiscale tra soggetti che decidono di ricorrere in via giudiziale e coloro che, al contrario, accettano di aderire alla conciliazione.

Disparità, resa ancora più evidente dal fatto che, la citata conciliazione può essere promossa solo dal datore di lavoro. (EM)

“Prodotti e servizi scontati per i dipendenti: offerta commerciale o potenziale *fringe benefit*?” di G. RENELLA, in Corr. Trib. 26/2015, pag. 2051.

Nonostante il principio di onnicomprensività che regola la tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'A. ritiene che sia da escludere che si venga a generare, anche solo potenzialmente, alcun *fringe benefit* tassabile in capo al dipendente/manager a fronte di adesione ad agevolazioni contenute in convenzioni stipulate da Cral di dipendenti di una azienda o di un gruppo di aziende con un esercente commerciale.

Ciò in quanto in questo caso rileva la figura dell'aderente e non del dipendente e quindi non vi è una connessione con il rapporto di lavoro.

Come precisato dalla Suprema Corte, l'esistenza del rapporto di lavoro deve costituire la causa dell'erogazione da includere nella retribuzione imponibile e non la mera occasione della stessa.

In altre parole, non vi è rilevanza ai fini del reddito di lavoro dipendente quando il beneficio viene a trovare la propria ragion d'essere in autonome casuali di tipo commerciale. (EM)

“Il credito d'imposta per le imposte assolate all'estero: spunti di riflessione e profili operativi” di G. TIZZANINI e S. BONAVIDACOLA, in Fisc. e comm. Int. 6/2015, pag. 20.

Nell'ambito della c.d. “*Global Mobility*” dei lavoratori dipendenti dei gruppi internazionali è ricorrente il tema del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, l'Agenzia delle entrate è stata in grado di realizzare un'opera di riordino organico di precedenti interventi normativi e di prassi degli ultimi anni sul delicato tema della mobilità del personale dipendente, consentendo agli operatori di trarre, a distanza di un paio di anni dall'ultima presa di posizione in materia attraverso la risoluzione n. 48/E dell'8 luglio 2013, alcuni interessanti spunti operativi. La mobilità internazionale dei lavoratori dipendenti, infatti, determina frequentemente fenomeni di doppia imposizione prevalentemente negli anni di trasferimento o di distacco dei dipendenti; in presenza di remunerazioni differite (es. bonus); in caso di dipendenti distaccati all'estero che per vari motivi continuano a qualificarsi come soggetti fiscalmente residenti in Italia oppure in caso di pagamento di TFR o analoghe retribuzioni. Gli interventi dell'Agenzia si sono concretizzati principalmente sulle tempistiche del recupero del credito di imposta, confermando la correttezza di alcune impostazioni di prassi già avanzate dagli intermediari con riferimento alla tematica del *timing*. A tal proposito, viene chiarito che occorre coordinare quanto disposto dal comma 4 dell'art. 165 del TUIR, secondo cui la detrazione debba essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale l'imposta si riferisce, con l'elemento della definitività dell'imposta in base al quale il contribuente potrà esporre il relativo credito soltanto a condizione che l'imposta sia stata pagata a titolo definitivo. Nella pratica, però, può accadere che la definitività dell'imposta non si verifichi in tempo utile per l'esposizione del credito in dichiarazione dei redditi, quando, ad esempio, vi sia uno sfasamento temporale tra il termine previsto per la presentazione della dichiarazione in Italia ed il termine del pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera. In tale ipotesi, occorrerà effettuare un calcolo per valutare l'eventuale convenienza alla luce delle sanzioni applicabili in caso di presentazione tardiva oppure di ricorso al ravvedimento operoso per la liquidazione delle imposte dovute. Per quanto riguarda i casi di omessa presentazione della dichiarazione, la circolare 9/E non presenta significative novità rispetto a quanto previsto dall'art. 165, comma 8, secondo cui in tal caso non spetta la detrazione per le imposte pagate all'estero, ma prende posizione rispetto al caso dell'omessa indicazione del reddito prodotto all'estero, ossia in caso di dichiarazione infedele. L'Agenzia ha infatti specificato che la preclusione prevista dal richiamato comma 8 non sussiste nel caso in cui vi sia stata una parziale dichiarazione del reddito estero e che occorre consentire la possibilità di regolarizzare errori ed omissioni tramite la presentazione della dichiarazione integrativa. Inoltre, alla luce del nuovo ravvedimento operoso, di cui all'art. 44, comma 14, del DDL stabilità 2015, il dipendente avrà sia la possibilità di integrare la propria dichiarazione sia di regolarizzare spontaneamente la propria posizione in un arco temporale prolungato rispetto a quello previgente, mediante una significativa riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili. Tuttavia, nonostante gli importanti chiarimenti illustrati, da un punto di vista operativo il recupero del *foreign tax credit* rimane comunque un esercizio laborioso e non privo di ostacoli interpretativi. (EF)

TRANSAZIONI FINANZIARIE FTT (Imposta sulle)

Dottrina

“La nozione di operazione conclusa su un mercato regolamentato nell'applicazione della *Tobin tax*”, di I. SCAFATI, ne Il fisco 26/2015, pag. 2532.

Le operazioni concluse nei mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione (*multilateral trading facilities* – MTF - tra i quali sono compresi i “sistemi di scambio organizzati” –

SSO-) beneficiano di una riduzione a metà dell'aliquota della imposta sulle transazioni finanziarie (*Tobin tax*).

La *ratio* sottostante è di ausilio per comprendere il perimetro delle operazioni che possono fruire della aliquota ridotta, segnatamente la disciplina delle operazioni concordate. Per le operazioni concluse "bilateralmente", l'art. 6, comma 4, del DM 21 febbraio 2013 considera effettuate fuori dai mercati quelle concluse nei "sistemi di internalizzazione" e nei *crossing network* indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza post negoziale.

Pertanto, secondo l'A., la *ratio* del beneficio è da individuare nella volontà del legislatore di favorire le operazioni che coinvolgono una molteplicità di interessi. A tal fine, la regolamentazione degli obblighi di trasparenza, pre o post trading, non è decisiva.

Ciò che invece rileva affinché sia applicabile l'aliquota ridotta è che l'esecuzione dell'operazione avvenga secondo modalità (procedure) predefinite, tali da rendere oggettive le operazioni iniziate bilateralmente fuori dai sistemi multilaterali, in quanto le modalità in parola non sono derogabili in via privatistica. Si tratta, in particolare delle modalità legate alla determinazione del prezzo, che può discostarsi da quello *current* solo se le operazioni sono fatte a condizioni diverse da quelle fatte sui mercati (ad esempio, hanno ad oggetto uno strumento finanziario con caratteristiche diverse). (NM)

IVA

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IVA – Detrazione – Holding gestorie – Rileva l'esercizio dell'attività economica.

Corte di Giust. 16 luglio 2015, cause n. c-108/14 e c-109/14, nel sito web www.eutekne.it.

Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un'attività economica, devono essere considerate come imputabili all'attività economica di tale società e l'IVA assolta su tali spese sarà oggetto di una detrazione integrale, in applicazione dell'art. 17, paragrafo, 2, della sesta direttiva.

Di contro, non ha lo *status* di soggetto passivo dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva, e non ha diritto a detrazioni in base all'art. 17 di tale direttiva una società *holding* il cui unico scopo sia l'assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possiede nella sua qualità di azionista o di socio.

Il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della sesta direttiva, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo.

In considerazione di quanto precede, l'art. 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che:

- le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un'attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l'IVA assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall'IVA in forza della sesta direttiva, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste dall'art. 17, par. 5, della sesta direttiva;
- le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni sulle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come

solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l'IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all'attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell'impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all'attività economica e all'attività non economica.

TRUST

Giurisprudenza

Tribunali

Istituzione di *trust* – *Trust* liquidatorio – Causa concreta – Non riconoscibilità – Atto di dotazione – Nullità.

Trib. di Milano 21 gennaio 2015, n. 818, Trusts e att. Fid. 3/2015, pag. 288.

Non è riconoscibile in quanto elusivo delle norme di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali il *trust* liquidatorio istituito da una società successivamente fallita qualora la causa concreta del *trust* sia quella di segregare l'intero patrimonio sociale, sottraendolo alla disponibilità della curatela fallimentare e ponendolo sotto l'insindacabile amministrazione del *trustee* che non abbia posto in essere alcun atto di liquidazione né provveduto al pagamento dei debiti sociali. E' conseguentemente nullo ex art. 1418, comma 2, c.c l'atto di dotazione del *trust*.

Istituzione di *trust* – *Trust* autodichiarato e liquidatorio – Patrimonio del debitore – Variazione qualitativa – Pregiudizio dei creditori – Revocatoria dell'atto dispositivo.

Trib. di Forlì, 5 febbraio 2015 in Trusts e att. Fid. 3/2015, pag. 283

E' revocabile l'atto dispositivo posto in essere dal disponente/fideiussore di un *trust* autodichiarato e liquidatorio destinato alla soddisfazione dei creditori, qualora abbia ad oggetto la totalità del suo patrimonio poiché la destinazione dei beni determina la paralisi, per tutta la durata del *trust*, dell'esecuzione dei crediti nei confronti del garante, rendendo anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore più difficile l'aggregabilità tramite esecuzione.

Commissioni tributarie di merito

Istituzione di *trust* – Trasferimento del bene al *trustee* – Tassazione – Imposta in misura fissa.

Comm. Trib. prov. di Lodi, 26 gennaio 2015, n. 19/02/15, in Trusts e att. Fid. 5/2015, pag. 280.

Qualora il disponente istituisca in un *trust* a favore suo e dei suoi familiari, avente ad oggetto la partecipazione da lui posseduta in una società, al trasferimento del bene al *trustee* si applicano le imposte in misura fissa non generandosi alcun trasferimento di proprietà che genera arricchimento a favore del *trustee*.

Istituzione di *trust* – Trasferimento immobiliare – Proprietà particolare – Tassazione.

Comm. Trib. reg. di Napoli, 16 febbraio 2015 in Trusts e att. Fid. 5/2015, pag. 277.

La segregazione di beni immobili in *trust* deve essere sottoposta a tassazione in misura fissa poiché la proprietà dei beni attribuiti dal disponente al *trustee* è una proprietà particolare, cioè condizionata e limitata nel tempo in quanto destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il *trust* è stato posto in essere.

VARIE

Dottrina

“Fattispecie e disciplina dei *commercial paper*” di F. M. GIULIANI, ne Il fisco 27/2015, pag. 2630

Dopo oltre due decenni dall'introduzione in Italia dei *commercial paper*, persistono alcuni dubbi in merito all'assimilazione degli stessi alle cambiali finanziarie (dette anche *commercial paper* all'italiana), alla “carta commerciale” del Tuf *post* MIFID, alle cambiali finanziarie dematerializzate ex “decreto sviluppo” e, infine, ai titoli atipici. L'A., tenta di fornire utili chiarimenti circa la natura e unicità di tali strumenti mediante una rivisitazione giuridico-tributaria di tale polizza di credito commerciale.

Il *commercial paper* costituisce un metodo di finanziamento d'impresa a breve termine, che consiste in una lettera in cui l'emittente riconosce il suo debito nei confronti del creditore, impresa o persona fisica, nella quale vengono indicati l'importo e la scadenza del debito e la banca incaricata di effettuare il pagamento. A tale strumento ricorrono le imprese con elevato *standing* creditizio, anche perché il “*paper*” è di regola assistito da fideiussione bancaria. La circolazione del credito avviene con la consegna della lettera-polizza, cui si aggiungono le regole sulla cessione dei crediti. Nel testo della “polizza” vi è la rinuncia espressa del dichiarante a tutte le eccezioni non risultanti dal “*paper*”. I chiarimenti che si sono resi necessari, al fine di evitare che si faccia confusione con i richiamati strumenti, hanno riguardato, in particolare: l'esame dell'imposizione sui redditi del primo prenditore (e quindi il prelievo alla fonte, a titolo di acconto⁽²⁾) solo, però, se il percettore è persona fisica, residente⁽³⁾, non imprenditore - con aliquota del 26 per cento-, sul provento conseguito da quest'ultimo); l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso della polizza di credito commerciale; l'inapplicabilità alla polizza dell'imposta di bollo prevista per le cambiali finanziarie (di cui all'art. 6, n. 4, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642); l'estraneità all'ambito di applicazione dell'IVA, sia in caso di emissione della polizza che di eventuali cessioni (in quanto non costituiscono né cessione di beni né prestazioni di servizi) e, infine, l'applicazione dell'imposta di registro in caso d'uso, qualora, cioè, risulti che le dichiarazioni documentali siano redatte in forma di corrispondenza. (EF)

⁽²⁾ Se il percettore è un imprenditore commerciale (individuale o collettivo), non si applicano ritenute e il provento rientra tra i redditi d'impresa.

⁽³⁾ Se il percettore è un soggetto non residente, la ritenuta del 26 per cento è applicata a titolo d'imposta anziché d'acconto.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Bilancio – Relazione di revisione – Valenza probatoria non decisiva.

Cass., sez. trib. 26 giugno 2015, n. 13252, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza si è pronunciata in merito alla valenza probatoria della Relazione di revisione, ai fini della deducibilità dei costi indicati nel bilancio.

La relazione di revisione, pur integrando una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio, non costituisce una presunzione *iuris tantum* della veridicità delle scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma è un documento incorporante enunciati che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attraverso la produzione di contrapposti documenti che siano in grado di confutare le conclusioni della relazione di revisione.

Tale relazione, da sola, può non bastare, atteso che potrebbe essere necessaria l'allegazione di ulteriori elementi probatori da parte del contribuente.

La pronuncia rappresenta una novità rispetto ai precedenti giurisprudenziali (Cass. 6532/2009), per cui la Relazione di revisione rientrerebbe nell'ambito delle prove sufficienti anche da sole a dimostrare il fatto.

Dottrina

ALBANO G., MARANI M., “Nuove CFC senza obbligo di interpello preventivo” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	Pag. 6
ALBANO G., MIELE L., “Ai fini ACE per i conferimenti provenienti dall’estero si applica il <i>look through approach</i> ” (IRES)	“ 9
ALBANO G., “Libertà di stabilimento e normativa sul consolidato fiscale nazionale” (IRES)	“ 10
ARQUILLA N., “Nel quadro RT le nuove aliquote su plusvalenze e altri redditi finanziari” (RENDITE FINANZIARIE)	“ 18
BEGHIN M., “La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori” (ELUSIONE)	“ 5
COMMITTERI G.M., RIBACCHI E., “La disciplina antielusiva in materia di ACE per i gruppi societari” (IRES)	“ 11
DE FRANCO A., “L’Agenzia nega la conversione delle DTA connesse ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 19
FERRANTI G., “Chiarita la competenza della perdita su crediti in presenza di procedure concorsuali” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 20
FERRANTI G., “La Corte di Cassazione chiarisce il principio di inerenza per le transazioni <i>intercompany</i> ” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 21
GAIANI L., “Normativa CFC: problemi applicativi vecchi e nuovi per la tassazione delle controllate estere” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 7
GASPARRI T., “Il nuovo regime di <i>branch exemption</i> per le stabili organizzazioni all’estero” (IRES)	“ 12
GASPARRI T., “Stabili organizzazioni di soggetti non residenti, unicità soggettiva e autonomia del reddito” (IRES)	“ 12
GERMANI A., MARIOTTI F., “I minibond quale strumento per il finanziamento delle PMI: profili civilistici e fiscali” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 16
GIULIANI F.M., “Fattispecie e disciplina dei <i>commercial paper</i> ” (VARIE)	“ 27
LO VECCHIO L., “Le criticità della nuova disciplina sul ravvedimento operoso” (VIOLAZIONI E SANZIONI)	“ 6
MAGLIARO A., CENSI S., “ <i>Jobs Act</i> : dubbi di costituzionalità sull’esenzione IRPEF delle somme corrisposte in sede conciliazione” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 23

MATTIOLI M., TRABUCCHI A., “La stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti nel Decreto crescita e internazionalizzazione” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	Pag. 2
MIGNARRI E., “Imposizione dei proventi da obbligazioni estere percepiti senza l'intervento di intermediari” (RENDITE FINANZIARIE)	“ 19
PIAZZA M., D'ANGELO G., “Revisione della <i>exit tax</i> : estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 22
RENELLA G., “Prodotti e servizi scontati per i dipendenti: offerta commerciale o potenziale <i>fringe benefit</i> ?” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 23
RIZZARDI R., “Le nuove <i>black list</i> dopo gli accordi internazionali e la Legge di stabilità” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 3
ROLLE G., “La disciplina delle CFC fra nuovi oneri e semplificazioni” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 8
ROSSI., PRIVATERA. A., “La residenza fiscale degli organismi di investimento collettivo” (REDDITI DICAPITALE)	“ 16
ROSSI L., FICAI G., “Modifiche antielusive alla Direttiva Madre Figlia” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 3
SCAFATI I., “La nozione di operazione conclusa sul mercato regolamentato nell'applicazione della <i>Tobin tax</i> ” (TRANSAZIONI FINANZIARIE FTT (Imposta sulle))	“ 24
SCIFONI G., “Ridotti i casi di tassazione integrale degli utili rimpatriati da Paesi a fiscalità privilegiata” (IRES)	“ 13
TIZZANINI G., BONAVIDACOLA S., “Il credito d'imposta per le imposte assolte all'estero: spunti di riflessione e profili operativi” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 24
TRABUCCHI A., MANGUSO G., “Il nuovo regime di deducibilità delle spese sostenute nei confronti di fornitori <i>black list</i> ” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 4
TRETTEL S., “Il consolidato fiscale si adegua all'Europa” (IRES)	“10

Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 70/E (IRES)	“ 14
---	-------------

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

16 luglio 2015, cause nn. C-108/14 e C- 109/14
(IVA)

Pag. 25

Tribunali

Milano 21 gennaio 2015, n. 818
(TRUST)

“ 26

Forlì 5 febbraio 2015
(TRUST)

“ 26

Sez. VI di Milano, 16 giugno 2015, n. 7398.
(REDDITI DI CAPITALE)

“ 17

Corte Costituzionale

7 luglio 2015, n. 132
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

“ 1

Corte di Cassazione

Sez. Vi 22 aprile 2015, n. 11972
(VIOLAZIONI E SANZIONI)

“ 6

Sez. VI civ. 28 maggio 2015, n. 11088
(STATUTO DEL CONTRIBUENTE)

“ 14

Sez. trib. 26 giugno 2015, n. 13252
(VARIE)

“28

Sez. trib. 1 luglio 2015, n. 13458
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 22

Sez. pen. 7 luglio 2015, n. 28775
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

“ 1

Sez. trib. 15 luglio 2015, n. 14761
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

“ 2

Sez. trib. 17 luglio 2015, n. 15005
(IRES)

“ 14

Sez. trib. 21 luglio 2015, n. 15298
(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))

“ 4

Sez. trib. 28 luglio 2015, n. 15957
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

“ 2

Sez. trib. 7 agosto 2015
(IRES)

“ 15

Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. reg. di Milano, 20 gennaio 2015, n. 123/36/15
(IRES)

“ 15

Comm. Trib. prov. di Lodi, 26 gennaio 2015, n. 19/02/15
(TRUST)

Pag. 26

Comm. Trib. reg. di Napoli, 16 febbraio 2015
(TRUST)

“ 27

Comm. Trib. prov. di Milano, 24 luglio 6728/44/15
(IRES)

“ 15